



**Settore Servizi educativi ed istruzione**

C.so A.Pio, 92 – 41012 Carpi (Mo)

TeLegge 059/649710 Fax 059/649719

e-mail: [pubblica.istruzione@terredargine.it](mailto:pubblica.istruzione@terredargine.it)

[www.terredargine.it](http://www.terredargine.it)

**CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE  
SCOLASTICA AI SENSI DELL'ART. 13, comma 3 DELLA LEGGE 104/1992 T.V. PER  
BAMBINI/E E ALUNNI/E CON DISABILITA' PRESSO  
I SERVIZI EDUCATIVI 0/6 ANNI E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE**

Durata: 1 settembre 2022 - 31 agosto 2025

(ai sensi dell'art. 23 comma 15, D.lgs. 50/2016 e e ss.mm.ii.)

## INDICE

<b>PARTE 1</b>	<b>4</b>
<b>Indicazioni generali</b>	<b>4</b>
Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 2 – DURATA DELL' APPALTO	6
<b>PARTE 2</b>	<b>8</b>
<b>Relazione descrittiva della prestazione</b>	<b>8</b>
Art. 3 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO	8
Art. 4 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	11
Art. 5 - ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA	13
Art. 6 - SOPRALLUOGO	14
Art. 7 - DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO STIMATO	14
Art. 8 - PRESCRIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO	15
Art. 9 - CONTROLLI DI CONFORMITÀ	20
Art. 10 - VALUTAZIONE DEL SERVIZIO	22
<b>PARTE 3</b>	<b>23</b>
<b>Relazione giuridica della prestazione utile alla predisposizione dello schema di contratto</b>	<b>23</b>
<b>CAPO I: NORME DI RIFERIMENTO, DATI GENERALI, MODALITÀ E CRITERI DI APPROVAZIONE</b>	<b>23</b>
Art. 11 - NORME REGOLATRICI	23
Art. 12 - OPZIONI	26
Art. 13 - IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO	27
Art. 14 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	29
Art. 15 - MESSA IN ATTO DELLE SOLUZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE	30
Art. 16 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA	30
<b>CAPO II: STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>31</b>
Art. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO	31
Art. 18 - RINUNCIA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	31
Art. 19 - DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI	31
Art. 20 - DOMICILIO FISCALE E RECAPITI	32
Art. 21 - LINGUA UFFICIALE	32
Art. 22 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	32
Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DI DANNI/INDENNIZZI	33
Art. 24 - RECESSO	33
Art. 25 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO	34
Art. 26 - PREZZI E LORO REVISIONE	34
Art. 27 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	35
Art. 28 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA	36

Art. 29 - INADEMPIENZE E PENALI	36
Art. 30 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	37
Art. 31 - OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENZA	39
Art. 32 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI	40
Art. 33 - COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ	40
Art. 34 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	41
Art. 35 - TUTELA DELLA PRIVACY	42
Art. 36 - GARANZIA PROVVISORIA, DEFINITIVA E SPESE CONTRATTUALI	42
Art. 37 - CONTROVERSIE	43
Art. 38 - DISPOSIZIONI FINALI	43

# PARTE 1

## Indicazioni generali

### Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

#### 1.1 - Disposizioni preliminari riguardanti l'appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato da parte dell'OEA (Operatore Economico Aggiudicatario) equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici. In particolare l'OEA, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente Capitolato e in tutti i documenti di gara. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni e circostanze di tipo generale e particolari, che possano aver influito sul giudizio dell'OEA circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti.

Si precisa che l'assunzione dell'appalto implica, per l'OEA, l'accettazione degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza.

Il contratto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato, e per quanto non sia in contrasto con le norme stesse, anche con le leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti all'oggetto dell'appalto.

#### 1.2 - Caratteristiche dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio d'inclusione scolastica ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 T.V. (Testo Vigente) a favore di alunni/e con disabilità frequentanti i servizi educativi, i nidi d'infanzia comunali, le scuole d'infanzia comunali e statali, le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado dell'Unione delle Terre d'Argine, che comprende i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, in provincia di Modena, e tutte le istituzioni scolastiche in cui siano iscritti alunni con disabilità residenti nel territorio dell'Unione Terre d'Argine.

La specifica delle tipologie di servizio oggetto d'appalto è indicata in tabella 1; gli ordini di scuola e il numero di alunni/e con disabilità nei confronti dei quali l'Unione Terre d'Argine è intervenuta attraverso il Servizio di inclusione scolastica ai sensi dell'art.13, comma 3 della Legge 104/92 nell'a.s. 2021/22, è esposto in tabella 2.

Il CPV dell'appalto è: 80000000-4 .

Tab. 1 – Tipologia dei servizi oggetto di appalto

	Tipologia di servizio richiesto
A	Servizio di Personale educativo assistenziale compresi servizi connessi
B	Servizio di Assistenza al trasporto
C	Estensione del Servizio Educativo Assistenziale

Tab. 2 – Ordini di scuola oggetto di appalto e numero alunni con disabilità certificata ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 T.V. nell'a.s.2021/22

<b>SERVIZIO EDUCATIVO/SCUOLA</b>	<b>N. ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 T.V. a.s. 21/22</b>
Nidi d'infanzia	7
Scuole d'infanzia	39
Scuole primarie	158
Scuole secondarie di primo grado	82
Scuole secondarie di secondo grado	101
<b>TOTALE</b>	<b>387</b>

Una descrizione più completa dell'organizzazione richiesta si trova nella parte 2 del Capitolato "Relazione descrittiva della prestazione", mentre il numero degli alunni e di ore di servizio stimato nel presente appalto sulla base dell'incremento statisticamente rilevato negli ultimi 10 anni di crescita dei bambini e alunni certificati aventi diritto al servizio di inclusione scolastica si riscontra nella Relazione tecnica e nell'art. 7 e art. 13 del Capitolato.

Il servizio deve essere erogato dall'OEA con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla vigente normativa in materia, dal presente Capitolato, dalla relazione tecnica e dalle soluzioni migliorative, se proposte dall'OEA in sede di offerta.

La Stazione Appaltante, a sua discrezione e qualora se ne ravvisasse il bisogno, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs 50/2016 si riserva la facoltà di approvvigionarsi di un quantitativo di ore ulteriore rispetto a quelle richieste nel presente capitolato e comunque in misura non superiore al 50% così come meglio prescritto dal successivo art. 12.

La Stazione Appaltante non garantisce alcun numero minimo giornaliero di ore (es. in caso di sciopero, calamità naturali, epidemia o pandemia, ecc. si può verificare senza alcun preavviso la sospensione del servizio).

Per tutta la durata dell'appalto la OEA dovrà provvedere all'esecuzione del servizio con propria organizzazione e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.

Nell'ambito del presente Capitolato s'intende per:

a) Stazione Appaltante	Unione Terre d'Argine, soggetto titolare degli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. il quale affida all'OEA il servizio oggetto del presente Capitolato, a seguito di aggiudicazione ad esso favorevole
b) Operatore Economico Aggiudicatario (OEA) o Ditta o Appaltatore o Impresa aggiudicataria	L'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio risultato aggiudicatario al termine della procedura
c) Servizio di inclusione scolastica	Il servizio d'inclusione scolastica così come definito dall'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 e s.m.i a favore di alunni/e con disabilità frequentanti i servizi educativi, i nidi d'infanzia comunali, le scuole d'infanzia comunali e statali, le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e tutte le istituzioni scolastiche dell'Unione delle Terre d'Argine in cui siano iscritti alunni con disabilità residenti nel territorio dell'Unione stessa.
d) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale o Capitolato	Il presente documento comprensivo delle Specifiche Tecniche
e) Parti	S'intendono la Stazione Appaltante e l'OEA
f) Specifiche Tecniche	Insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche che l'OEA deve soddisfare per lo svolgimento delle attività richieste dalla Stazione Appaltante
g) Emergenze	Qualsiasi circostanza imprevista e/o imprevedibile che determini lo scostamento dalle normali condizioni operative del servizio (es. calamità naturali, epidemie o pandemie)
h) Rischi interferenti	Tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti e concessioni all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI;
i) Ulteriori definizioni	Quando non diversamente specificato, con "Amministrazione" s'intende Unione Terre D'Argine, con "Gara" s'intende la gara da effettuare o effettuata a fronte del Capitolato; con "Contratto" s'intende il complesso delle attività e dei prodotti che l'operatore economico è chiamato a compiere e a produrre per onorare l'accordo formalmente stipulato tra le Parti.

## Art. 2 – DURATA DELL' APPALTO

L'appalto ha durata di tre anni scolastici dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2025 con la possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici e quindi fino al 31 agosto 2028 come previsto all'art. 12 - Opzioni del presente Capitolato.

Entro 15 giorni dall'inizio del periodo contrattuale e successivamente entro il 31 agosto di ogni anno di durata del presente appalto, l'Appaltatore dovrà attivarsi per la preparazione del servizio richiesto.

L'OEA potrà iniziare l'erogazione del servizio successivamente alla stipulazione del contratto.

La mancata attivazione parziale o totale del servizio per motivi non derivanti dalla Stazione Appaltante (es. disposizioni normative nazionali e regionali anche in merito alla salute collettiva come la pandemia da SARS COV-2 -COVID-19), non dà diritto all'OEA di richiedere nessun indennizzo o risarcimento.

Trattandosi di prestazione di interesse pubblico nelle more della stipula del contratto si darà corso all'esecuzione in via d'urgenza.

Le aperture e chiusure di ciascun anno scolastico seguiranno un calendario stabilito dalla Committenza (che definisce l'avvio e la chiusura dell'anno scolastico comprese le sospensioni per le festività natalizie, pasquali, del S. Patrono di ognuno dei 4 Comuni costituenti l'Unione Terre d'Argine rispetto alla sede di lavoro, ecc.) che sarà comunicato preventivamente all'Appaltatore insieme ad eventuali ulteriori sospensioni del servizio che dovessero verificarsi. L'Esecutore è comunque tenuto a garantire su semplice richiesta dell'Ente la continuità del servizio alle medesime condizioni, anche oltre la scadenza del contratto, nelle more della conclusione delle procedure di gara funzionali all'individuazione del nuovo contraente e nella misura strettamente necessaria (proroga tecnica), come previsto all'art. 12 - Opzioni del presente Capitolato.

I servizi oggetto del presente Capitolato sono articolati su 5 o 6 giorni la settimana, dal lunedì al sabato, e fino al termine delle scuole da calendario scolastico (solitamente fino alla fine della prima settimana di giugno per scuole primarie e secondarie e fine giugno per il nido e la scuola d'infanzia).

## PARTE 2

### Relazione descrittiva della prestazione

#### Art. 3 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto a bambini/e e alunni/e con disabilità certificata ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 T.V., frequentanti i servizi educativi, i nidi d'infanzia comunali, le scuole d'infanzia comunali e statali, le scuole primarie e secondarie statali e paritarie di primo e di secondo grado dell'Unione delle Terre d'Argine, che comprende i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera e tutte le istituzioni scolastiche, anche al di fuori del territorio indicato, in cui siano frequentanti alunni con disabilità residenti nel territorio dell'Unione Terre d'Argine e consiste in:

##### a) Servizio Educativo Assistenziale

Il servizio di inclusione scolastica ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 T.V. si inserisce nel Progetto di Vita predisposto dalle istituzioni scolastiche attraverso i docenti curricolari e di sostegno, nonché nel Piano Annuale dell'Inclusione di ciascuna Istituzione Scolastica.

Il personale incaricato della parte del servizio a contatto diretto con i destinatari (bambini/e e alunni/e con disabilità), successivamente denominato Personale Educativo Assistenziale (P.E.A.), privilegia gli aspetti più strettamente educativi ed assistenziali del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) (di cui all'art. 12 della Legge 104/1992 e successive mm. e ii.), così come indicato dagli allegati all'Accordo di Programma Provinciale, ai fini di una più efficace integrazione scolastica e nel rispetto dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti coinvolti.

Il compito del Personale Educativo Assistenziale è quello di integrare il proprio operato con le attività educative, didattiche e di assistenza di base già svolte da personale educativo, docente e non docente dell'istituzione scolastica. Tale servizio deve essere realizzato nel monte ore assegnato oltre alle ore di *attività connesse* alla realizzazione del servizio diretto (es. programmazione coi docenti, partecipazione al Gruppo di Lavoro Handicap Operativo, o G.L.H.O, incontri con le famiglie).

In base agli Accordi di Programma Provinciale (cfr. Allegati B1 e B2), il Personale Educativo Assistenziale si occupa degli aspetti educativi e assistenziali tenendo conto dei seguenti aspetti:

- agire, in momenti collegati e distinti, ma non separati rispetto ai momenti specifici del personale docente (di norma è in servizio in tempi diversi da quelli in cui è in servizio il personale docente);
- costruire in accordo con il personale educativo o i docenti di classe, un proprio piano di lavoro all'interno del Piano Educativo Individualizzato per l'alunno in situazione di disabilità;
- evitare una gestione puramente assistenziale dell'alunno in situazione di disabilità pur essendo questa una parte costituente del lavoro con l'alunno stesso;
- assumere conoscenze complete sull'alunno in situazione di disabilità in modo da possedere un quadro della sua personalità (più oltre la descrizione dei suoi deficit), partecipando – qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga opportuno – ai lavori di messa a punto del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato;
- garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull'alunno con disabilità;
- interagire con gli altri adulti presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, coordinatore pedagogico, docente di sostegno, personale ausiliario, educatori, ...), con il gruppo sezione/classe di riferimento e con il personale dei servizi del territorio;
- proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per il benessere dell'alunno in situazione di disabilità nell'ambito del percorso scolastico;
- collaborare con l'autorità scolastica nell'ambito delle attività previste dal servizio educativo o scuola in cui opera;

- sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità per quanto si riferisce l'entrata in servizio e la presenza a scuola;
- partecipare alle attività di formazione e aggiornamento attivate espressamente per loro.

Il servizio potrà essere attivato anche nell'ambito di progetti educativi specifici in cui sia richiesta una competenza specifica nell'ambito della comunicazione (es. Lingua Italiana dei Segni, Braille, Comunicazione Aumentativa Alternativa).

Di seguito si elencano, in modo indicativo e non esaustivo le principali aree di intervento e le azioni che dovranno essere attivate nell'ambito della concreta situazione scolastica a contatto con il soggetto interessato ed in relazione con quanto previsto nel P.E.I.:

1. azioni tese ad instaurare una buona relazione con il bambino e l'alunno, condizione indispensabile per favorire il processo di autonomie personali quali l'alimentazione, l'igiene personale, la cura della persona, l'uso dei servizi igienici;
2. attività di osservazione per la rilevazione dei bisogni individuali educativi e assistenziali specialistici;
3. azioni che presuppongono la conoscenza di particolari tecniche/metodi riabilitativi e l'uso di strumenti protesici;
4. azioni propedeutiche a tutelare il benessere e la corretta postura, soprattutto rispetto alla disabilità motoria impiegando tecniche di mobilizzazione e passaggi posturali complessi, anche attraverso il completo uso degli ausili/attrezzature assegnati al bambino e all'alunno;
5. azioni tese all'orientamento e agli apprendimenti di percorsi interni al servizio educativo 0/6 e la scuola di ogni ordine e grado, esplorazione dell'ambiente circostante, escursioni nel mondo esterno;
6. attività che favoriscano la socializzazione nel piccolo gruppo di bambini e alunni e il potenziamento delle forme di comunicazione e il consolidamento delle relazioni già acquisite;
7. proposte finalizzate all'inserimento sul piano sociale, in situazioni ludiche, di routine, di attività di arricchimento del curriculum anche esterne al servizio educativo 0/6 e all'istituzione scolastica.

L'attività del personale all'interno del Servizio Educativo Assistenziale si inserisce coerentemente nel progetto definito dagli educatori e/o docenti curricolari e di sostegno e privilegia gli aspetti più strettamente educativi e assistenziali del progetto allo scopo di favorire l'effettiva inclusione scolastica.

All'interno di un percorso previsto dal P.E.I. il personale del Servizio Educativo Assistenziale, qualora richiesto, potrà collaborare per la realizzazione di progetti quali percorsi misti o di alternanza scuola-lavoro, frequenza di laboratori, di alternanza scuola-centri socio-riabilitativi, di utilizzo di risorse del territorio, percorsi di autonomia o ulteriori progetti che dovessero ritenersi necessari per il raggiungimento delle finalità in oggetto eventualmente promosse dai soggetti firmatari degli Accordi Provinciali e/o distrettuali.

Per ciascun bambino e alunno, inoltre, è prevista, per un monte ore medio stimato in 7 ore, la presenza dell'operatore assegnato (da suddividersi proporzionalmente in caso di più operatori per il medesimo alunno) in momenti di programmazione con gli educatori, il coordinatore pedagogico o i docenti, incontri con le famiglie e/o, i servizi socio-sanitari, verifiche di progetti o, in genere, tutte le attività connesse e funzionali alla realizzazione del P.E.I. nella prospettiva di inclusione scolastica. Alle ore che l'operatore dedicherà a questa attività potranno aggiungersi, previa autorizzazione della Committenza e in accordo con l'istituzione Scolastica, eventuali ore accumulate presenti in *banca ore*.

Vale la pena specificare alcuni aspetti relativi alla fascia d'età 0/6 anni che richiede competenze specifiche sia dal punto di vista educativo, sia dal punto di vista organizzativo, anche sulla base delle diverse gestioni e relative disposizioni o indirizzi di riferimento. In particolare nei nidi e scuole dell'infanzia comunali l'intervento dovrà tenere conto dei principi e orientamenti contenuti nel Progetto pedagogico (Allegato B.5). La Ditta deve prevedere anche il coordinamento del servizio nei nidi e nelle scuole d'infanzia che costituiscono il sistema territoriale integrato di educazione dalla nascita fino ai 6 anni (cfr. D.lgs 65/2017 e s.m.i.), in particolare in merito all'organizzazione della giornata educativa, dei ritmi e delle modalità di relazione e apprendimento dei bambini, dell'accoglienza delle famiglie e del sistema scolastico paritario e statale in cui potenzialmente possa esserci la presenza di bambini/e e alunni/e con disabilità certificata ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 T.V. La conoscenza di tali contesti è fondamentale al fine di declinare opportunamente le richieste dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche alle esigenze individuali dei destinatari indicati. Uno degli

elementi fondamentali del servizio in oggetto è la corresponsabilità educativa di competenza specificatamente dell'Ente Locale e del più generale processo di inclusione che è a carico dell'intera Comunità Educante. L'inclusione di bambini/e con disabilità nella fascia 0/6 necessita di competenze relazionali molto specifiche poiché spesso per le famiglie e i/le bambini/e coinvolti/e l'ingresso al nido e alla scuola dell'infanzia rappresentano i primi contesti sociali nei quali condividere la disabilità vissuta, con tutte le implicazioni che questo comporta in termini di accoglienza e costruzione di relazioni significative.

Gli Accordi di Programma Distrettuali, approvati con del Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 22 del 10/11/2021 "Proroga dell'Accordo di programma distrettuale per l'inclusione scolastica di alunni/e con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado e di tutti i relativi allegati e presa d'atto del percorso di proroga dell'Accordo Provinciale e di tutti i relativi allegati" (cfr. Allegato B2), definiscono, tra l'altro, all'allegato 8 il dispositivo organizzativo dell'Educatore di Plesso/Istituto mediante cui il servizio in oggetto si attuerà, compatibilmente con il numero di bambini/e e alunni/e con disabilità presenti nel medesimo servizio educativo o sede/istituzione scolastica.

L'attuale condizione di emergenza epidemiologica da Sars COV 2-Covid 19 ha determinato situazioni di sospensione dell'attività didattica, attivazione della didattica a distanza oppure, in altri momenti, la sola presenza di bambini/e e alunni/e con disabilità presso servizi educativi 0/6 anni e le scuole di ogni ordine e grado. Il servizio in oggetto potrebbe, pertanto, assumere caratteristiche in possibile ridefinizione che dipenderanno dalla situazione epidemiologica ad oggi in corso e dalle norme che governeranno la modalità di realizzazione del percorso di inclusione scolastica in generale sia nel contesto locale che nazionale.

#### **b) Assistenza al trasporto scolastico**

Con questo servizio si intende l'affiancamento di tipo educativo e/o assistenziale su mezzi di trasporto pubblici (es. scuolabus, eventuali pulmino o auto attrezzati per trasporti sociali gestiti da Enti del Terzo Settore in convenzione, autobus di linea) nei confronti di bambini/e e alunni/e con disabilità al fine di supportare il percorso di autonomia sia nel percorso casa-scuola sia in eventuali progetti specifici legati al Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

#### **c) Estensione del Servizio Educativo Assistenziale**

Si tratta di un intervento educativo e/o assistenziale di *supporto all'autonomia e alla comunicazione personale* (ex. Legge 104/1992, art. 13, comma 3 T.V.) a favore di bambini/e e alunni/e con disabilità presenti nei servizi educativi e scuole di ogni ordine e grado, in orario anticipato o prolungato o in un differente periodo dell'anno (anche rispetto al calendario di apertura), rispetto all'orario scolastico previsto dall'Istituzione Scolastica laddove non siano già presenti altri servizi analoghi a ciò dedicati.

### **3.1 ALTRE SPESE PREVISTE NELL'APPALTO**

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio di coordinamento inteso come programmazione, gestione, monitoraggio e supervisione dell'intervento educativo e/o assistenziale di *supporto all'autonomia e alla comunicazione personale* ex. Legge 104/1992, art. 13, comma 3 e s.m.i.) a favore di bambini/e e alunni/e con disabilità presenti nei servizi educativi 0/6 anni e scuole di ogni ordine e grado. Sono elementi essenziali del coordinamento il periodico confronto e scambio di informazioni tra la Ditta Aggiudicataria e il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, il confronto e scambio di informazioni con le Istituzioni Scolastiche nelle varie figure indicate (dirigenti scolastici, coordinatori pedagogici, referenti per l'inclusione, docenti curricolari o di sostegno) in cui sia presente il P.E.A, il confronto e scambio di informazioni con le famiglie degli alunni/e in carico in base alle necessità, il confronto e lo scambio di informazioni con il P.E.A. sia in caso di monitoraggio periodico che di gestione di criticità, la redazione reportistica quantitativa e qualitativa, il confronto e scambio di informazioni con soggetti esterni ( es. Enti del Terzo Settore) qualora siano coinvolti nel servizio in oggetto.

Il coordinatore della Ditta aggiudicataria rileva i bisogni formativi e assicura la formazione del personale addetto al servizio oggetto del presente Capitolato, oltre a quella stabilita dalle vigenti normative, impegnandosi a realizzare un piano di formazione e aggiornamento (come descritto all'art. 8.8 del Capitolato)

che dovrà prevedere modalità di formazione del personale neoassunto, approfondimenti su disabilità multiple e complesse e particolare attenzione alle tematiche specifiche per ciascuna fascia d'età e ordine di scuola. Infine, l'Impresa Aggiudicataria si impegna a far partecipare il proprio personale ad eventuali specifici percorsi formativi organizzati dall'Unione delle Terre d'Argine e dell'Azienda Sanitaria Locale di Modena, Distretto di Carpi che dovessero risultare pertinenti a situazioni per cui si ritenesse significativa la presenza del Personale Educativo Assistenziale.

Nel nidi e nelle scuole d'infanzia comunali, laddove il servizio si effettua per tutta la giornata educativa, compreso il tempo dedicato al pasto e se la presenza del personale in questa specifica fascia oraria si connota, pertanto, quale valore educativo necessario alla realizzazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), la Ditta Aggiudicataria sarà tenuta a prevedere il consumo del pasto, nelle modalità organizzative presenti nelle varie sedi di servizio, da parte del proprio personale compatibilmente con le disposizioni contrattuali vigenti e gli eventuali accordi territoriali e/o aziendali. Nelle altre istituzioni scolastiche, nel caso in cui il servizio si effettui nel tempo dedicato al pasto o refezione scolastica se si connota, pertanto, quale valore educativo necessario alla realizzazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), la Ditta Aggiudicataria potrà prevedere il consumo del pasto, nelle modalità organizzative presenti nelle varie sedi di servizio, da parte del proprio personale compatibilmente con le disposizioni contrattuali vigenti e gli eventuali accordi territoriali e/o aziendali.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a provvedere alla fornitura del materiale eventualmente necessario per garantire l'igiene personale dei bambini/e e degli alunni/e con disabilità complessa o grave (a titolo d'esempio guanti monouso, asciugamani di carta, lenzuoli in carta, prodotti per la sanificazione rispondenti alla normativa sanitaria, pannolini) iscritti nei servizi educativi e nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove la Stazione Appaltante non provvede con altre forniture analoghe a ciò dedicate.

#### **Art. 4 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

La definizione annuale del fabbisogno relativo al Servizio Educativo Assistenziale e agli altri servizi di Assistenza al Trasporto e di Estensione del servizio educativo assistenziale verrà comunicata all'Aggiudicatario dalla Committenza prima dell'inizio di ciascun anno scolastico definito dal calendario scolastico o comunque prima dell'inizio di eventuali bisogni aggiuntivi. La Committenza potrà avvalersi di un dispositivo organizzativo che assegna a ciascun servizio, plesso scolastico o Istituto Comprensivo dell'Unione Terre d'Argine, laddove sia presente un numero significativo di alunni che necessitano del Servizio Educativo Assistenziale, un monte ore settimanale complessivo; la suddivisione del monte ore complessivo a favore di ciascun alunno dipenderà dall'individuazione delle priorità concertate tra l'Istituzione scolastica e l'Affidatario, al fine di rispondere alle esigenze proprietarie sotto il profilo educativo assistenziale del plesso o Istituto Comprensivo in relazione a tutti gli alunni/e con disabilità presenti. Tale dispositivo organizzativo è definito "*educatore di plesso/istituto*" (cfr. anche Accordi Distrettuali, Allegati B.3 e B.4).

Nel caso in cui non sia presente il dispositivo organizzativo indicato prima dell'inizio di ciascun anno scolastico la Committenza comunicherà all'Aggiudicatario il monte ore settimanale assegnato per ciascun bambino e alunno.

Il servizio deve avvenire in osservanza alle vigenti leggi con personale e strumenti a carico della Ditta e con le condizioni definite dai documenti di gara. L'Appaltatore è tenuto a dare al Responsabile Unico del procedimento immediata comunicazione telefonica di ritardi, imprevisti, eventuali incidenti verificatisi, qualunque importanza essi rivestano, ed anche quando nessun danno si fosse verificato; è tenuto altresì a dare immediata comunicazione di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio per cause di forza maggiore.

In particolare si definiscono alcune condizioni:

#### **4.1. Assenza del PEA (Personale Educativo Assistenziale)**

L'Appaltatore è tenuto a sostituire entro la giornata, o comunque in tempo utile per l'esecuzione del servizio, il personale assegnato. In seguito ad eventuali accordi specifici individuati tra Appaltatore, Committenza ed Istituzioni scolastiche e solo in caso di particolari e comprovate emergenze (ad esempio sociali e sanitarie), è possibile individuare forme diverse di risposte ai bisogni degli alunni senza ricorrere alla sostituzione del Personale Educativo Assistenziale assente.

#### **4.2. Assenza degli alunni/e con disabilità**

Nel caso di presenza del dispositivo organizzativo dell'educatore di plesso/istituto il Personale Educativo Assistenziale è autorizzato a rimanere in servizio solo per rispondere alla riorganizzazione prevista da progetto specifico presentato alla Committenza e alle Istituzioni Scolastiche. In assenza di tale progetto di riorganizzazione l'operatore attiverà il piano di accumulo della *banca ore*, come meglio descritto in seguito all'art. 4.3. Qualora l'assenza di alunni con disabilità si protragga per un tempo superiore ai due mesi è facoltà della Committenza sospendere il servizio senza ulteriori oneri.

Nel caso in cui, invece, non sia presente nell'Istituzione Scolastica il dispositivo organizzativo dell'educatore di Plesso, l'Appaltatore sospende il servizio a decorrere dal secondo giorno; per il primo giorno il servizio sarà riconosciuto e il personale su indicazione del docente responsabile provvederà al supporto di altri interventi di sostegno o collaborerà con i docenti. Qualora l'assenza dell'alunno si protragga l'attività sarà sospesa senza che sia dovuto all'Appaltatore alcun compenso. In caso, infine, di assenza programmata dell'alunno, il servizio sarà sospeso sin dal primo giorno. L'eventuale utilizzo delle ore assegnate e non lavorate dovrà essere oggetto di concertazione tra ditta aggiudicataria e Responsabile dell'Esecuzione del contratto, in accordo con servizio educativo e/o Istituzione Scolastica in cui il servizio si svolge.

Solo nei nidi e scuole d'infanzia comunali dell'Unione Terre d'Argine, su valutazione del coordinatore pedagogico del servizio, si potrà richiedere che il personale PEA rimanga nel nido/scuola fino al rientro dal bambino, considerato che i bambini al nido/scuola d'infanzia possono avere una frequenza discontinua a causa delle continue malattie. La possibilità di garantire la continuità della presenza del personale PEA favorisce la conoscenza del gruppo dei bambini e una continuità relazionale indispensabile per bambini nella fascia 0-6 anni.

#### **4.3. Banca ore dei servizi non effettuati**

Nel caso di presenza del dispositivo organizzativo dell'educatore di plesso/istituto il Personale Educativo Assistenziale può accumulare ore in banca ore qualora il progetto specifico non preveda un utilizzo immediato su altri bambini/e o altri laboratori o percorsi educativi. Il meccanismo di accumulo della banca ore sarà il medesimo di seguito indicato e attivato nelle istituzioni scolastiche dove non sia presente il dispositivo organizzativo *dell'educatore di plesso*.

Nelle Istituzioni Scolastiche in cui non sia presente il dispositivo organizzativo *dell'educatore di plesso*, in considerazione delle diverse situazioni operative, si prevede nell'ambito del monte orario delle prestazioni del personale la *banca ore* costituita e alimentata dalle ore derivanti dalle eventuali assenze dell'alunno.

La procedura che contribuisce alla determinazione della *banca ore* è così definita:

- il 1° giorno di assenza dell'alunno il personale educativo-assistenziale rimane in servizio e, in accordo con il Dirigente Scolastico interessato o suo delegato, rimane in servizio a scuola per altri alunni/e con disabilità presenti o per dedicarsi ad attività organizzative o di programmazione per l'alunno assente senza effettuazione di ore aggiuntive;
- dal 2° al 5° giorno di scuola effettivo il Personale Educativo Assistenziale deve accantonare le ore ossia non lavorarle ma utilizzarle in altri momenti tenendo presenti le indicazioni preventivamente fornite dalle scuole per ogni alunno;
- dal 6° giorno di assenza dell'alunno e fino al rientro dell'alunno seguito il servizio rimane sospeso e quindi le ore previste per quei giorni non possono essere né lavorate né accantonate.

La *banca ore* è da utilizzarsi per le attività connesse al Servizio Educativo Assistenziale dell'alunno/studente affidato: incontro con gli operatori della competente ASL, incontri con i docenti per stesura e verifica del P.E.I., incontri con i docenti e le famiglie, gite o uscite didattiche, assistenza agli esami, progetti particolari da svolgersi anche fuori dalla sede scolastica.

L'Appaltatore si impegna a rilevare ed aggiornare mensilmente, per ciascun operatore, sul cartellino individuale e/o su qualunque altro strumento idoneo al medesimo fine:

- le ore eventualmente accantonate a seguito delle assenze degli alunni/studenti assistiti e che costituiscono la "banca ore";
- le ore della "banca ore" successivamente utilizzate, con precisa indicazione della motivazione dell'utilizzo.

In caso di ridotta frequenza o trasferimento dell'alunno/studente assistito, le ore assegnate di PEA (Personale Educativo Assistenziale) sono sospese e, quindi, anche le relative ore eventualmente accantonate.

Ad integrazione della disponibilità oraria generata dalla banca ore, per la partecipazione agli incontri relativi all'inserimento scolastico, alla programmazione, gestione e verifica del P.E.I., gite e uscite didattiche e a tutte le attività progettate dalla scuola, si stima un monte ore annuo medio di 7 ore a bambino/a all'anno, che dovranno essere proporzionate alla situazione dei singoli alunni/e e da suddividersi proporzionalmente in caso di più operatori per ciascun alunno. All'inizio di ogni anno scolastico saranno definite tra il Referente della Ditta e il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto le modalità di accantonamento, ed eventuale utilizzo e autorizzazione delle ore disponibili in banca ore.

Eventuali prestazioni orarie aggiuntive e/o integrative rispetto all'orario settimanale concordato, anche in riferimento a specifici progetti e sperimentazioni, devono essere autorizzate per iscritto dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, non oltre il limite previsto nelle opzioni descritte all'art. 12 del presente Capitolato.

Nel caso in cui le autorità scolastiche comunicano la sospensione delle attività didattiche e nel caso di entrata e/o uscita diversificata degli alunni dalla scuola, rispetto all'orario scolastico previsto, causa scioperi, riunioni sindacali o scolastiche o altra motivazione, imputabile a qualsiasi plausibile motivo, potrà essere data comunicazione all'Impresa anche con un solo giorno di anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso dalla stessa.

## **Art. 5 - ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA**

Prima dell'inizio delle attività la Ditta fissa una sede organizzativa in loco (non oltre 40 km dalla sede dell'Unione delle Terre d'Argine, sita a Carpi) presso la quale sia attivato collegamento telefonico e rete in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.

Presso tale recapito presta servizio personale in grado di assicurare l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari e a questo indirizzo sono recapitate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che la Stazione Appaltante intenda far pervenire alla Ditta.

La Ditta provvede inoltre ad indicare un Responsabile per l'appalto (cfr. anche art. 8), che risponda dei rapporti contrattuali fra Ditta e Committenza e che rappresenti per la Committenza la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio, con i requisiti già definiti nella relazione tecnica nella conduzione di servizi analoghi per dimensione e caratteristiche a quelli oggetto dell'appalto.

Il Responsabile dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione del servizio.

Provvede inoltre ad indicare almeno una o più figure professionali anch'esse con adeguata esperienza e competenze educative e/o pedagogiche (**Coordinatore**), che rispondano alla Committenza e alle Istituzioni Scolastiche per la gestione del servizio. In caso di più figure di Coordinamento, la Ditta definisce la suddivisione delle istituzioni scolastiche assegnate a ciascun coordinatore in modo da garantire alla Committenza e alle scuole stesse un'agevole gestione ordinaria del servizio stesso.

Il personale referente collabora con la Committenza o con l'Istituzione Scolastica direttamente qualora delegato nella verifica del servizio fornito. Di tale verifica, eventualmente delegata, deve essere fornita alla Committenza l'opportuna verbalizzazione.

L'Appaltatore comunica alla Committenza, prima dell'inizio del servizio oltre ai dati anagrafici e i titoli di studio che danno diritto all'assegnazione del servizio richiesto già indicato nell'art. 6 del personale, l'assegnazione oraria per ciascun operatore e la sede di servizio assegnata in seguito alla concertazione con l'Istituzione Scolastica, oppure ogni qualvolta sopraggiunga una necessaria riorganizzazione in seguito a modifiche dei Progetti di Vita degli alunni/e con disabilità o altre modifiche organizzative dipendenti dalle Istituzioni scolastiche. L'Appaltatore deve inoltre comunicare tempestivamente (entro 10 giorni) ogni altro dato che dovesse ritenersi eventualmente necessario dalla Stazione Appaltante in merito alla corretta esecuzione del servizio, nel rispetto della normativa vigente. L'Appaltatore è infine tenuto a comunicare tempestivamente alla Committenza variazioni in merito all'organizzazione e assegnazione del personale, e comunque entro 7 giorni lavorativi.

## **Art. 6 - SOPRALLUOGO**

Allo scopo di avere una conoscenza dei luoghi in cui effettuare il servizio in oggetto e vista la particolarità e l'ampiezza del territorio le Imprese partecipanti **possono effettuare** un sopralluogo in un nido o scuola dell'infanzia comunale e in una scuola statale primaria e/o secondaria del territorio (Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera). Il sopralluogo dovrà svolgersi secondo le prescrizioni e norme igieniche e di sicurezza date dal protocollo COVID-19.

I sopralluoghi dovranno essere effettuati da persona munita di apposita delega, nei giorni e con le modalità che saranno di volta in volta concordati con i referenti del Settore Servizi educativi ed istruzione tel. 059.649701 – E-mail pubblica.istruzione@terredargine.it.

Le modalità del sopralluogo saranno descritte in modo specifico nel Disciplinare di gara.

## **Art. 7 - DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO STIMATO**

Si stima che nel triennio le ore da dedicare agli alunni con disabilità per Servizio Educativo Assistenziale, per Assistenza al trasporto e per Estensione del servizio educativo assistenziale saranno 539.543,00.

In particolare si stima che nell'anno scolastico 2022/2023 le ore da dedicare agli alunni con disabilità con Servizio Educativo Assistenziale (senza le ore di assistenza al trasporto e senza le ore di estensione del servizio educativo assistenziale) saranno circa 167.226,80 e 536.445,50 per tutta la durata dell'appalto (tre anni scolastici).

Nel fabbisogno presunto di ore per Servizio Educativo Assistenziale sono comprese le ore di presenza del servizio principale e le ore cosiddette "connesse" al Servizio Educativo Assistenziale così come definite nell'art.3 (programmazione, incontri con NPIA dell'ASL, partecipazione ad incontri con le scuole, partecipazione a incontri con gruppi o team di lavoro distrettuali, incontri con le famiglie, etc.), stimate in 7 ore in media a bambino/a all'anno, ma che dovranno essere proporzionate alla situazione dei singoli alunni/e e da suddividersi proporzionalmente in caso di più operatori per ciascun alunno. Le ore connesse sono riconosciute al medesimo costo orario, per anno scolastico per ciascun alunno/a, e dovranno essere conteggiate, rendicontate e fatturate a parte rispetto alla prestazione principale.

Sulla base della tipologia del servizio richiesto e dei servizi educativi oggetto dell'appalto, quindi, **il fabbisogno in ore di servizio è stimato** come indicato nella seguente tab.3:

Tab. 3 Fabbisogno in ore/prestazioni di servizio per anno scolastico

Anno scolastico	Ore Servizio Educativo assistenziale e attività connesse	Ore Servizio di Assistenza al trasporto e	Ore di servizio di Estensione del Servizio educativo assistenziale	Fabbisogno stimato in ore per anno scolastico
<b>2022-2023</b>	167.226,80	800,00	232,50	168.259,30
<b>2023-2024</b>	174.332,40	800,00	232,50	175.364,90
<b>2024-2025</b>	194.886,30	800,00	232,50	195.918,80
<b>Totale</b>	<b>536.445,50</b>	<b>2.400,00</b>	<b>697,50</b>	<b>539.543,00</b>

I dati riportati in questo Capitolato, quindi, hanno carattere di **stima indicativa** e potranno subire variazioni in base al numero e alle caratteristiche dei bambini con disabilità nei confronti dei quali il servizio sanitario indicherà, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia, la necessità del Servizio di Personale Educativo Assistenziale, a una diversa determinazione dei calendari e degli orari scolastici, anche in relazione alle direttive ministeriali e a nuovi provvedimenti che potranno essere emanati dalle competenti autorità scolastiche, da progetti finanziati a cui l'Ente aderisce entro il range dell'importo del contratto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera a), Dlgs 50/2016 e s.m.i. e come quantificato all'art. 12 del presente Capitolato.

## **Art. 8 - PRESCRIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO**

### **8.1 - Disposizioni generali relative al personale**

L'Appaltatore dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un adeguato espletamento dei servizi richiesti. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento. Detto personale deve essere di età non inferiore ai 18 anni, in possesso di idoneità senza prescrizioni e/o limitazioni alla specifica mansione rilasciata dal medico competente, per capacità fisiche e per qualificazione professionale; dovrà essere in regola con tutte le norme previste per lo svolgimento del servizio ed in possesso di tutti i requisiti professionali previsti dalle vigenti norme legislative e regolamentari vigenti in materia. Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

### **8.2 - Osservanza delle normative**

L'OEA deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori, nonché per tutta la durata dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle disposizioni emanate dalle competenti autorità nazionali o regionali.

In particolare è fatto obbligo alla Ditta attenersi a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato dal D.Lgs. 106/2009 e a tutte le successive modifiche ed integrazioni, nonché tutta la ulteriore legislazione applicabile in materia, compresi i protocolli anti contagio SARS Cov-2.

L'Impresa aggiudicataria deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli

infortuni e delle malattie professionali.

Tutto il personale impegnato per le attività oggetto del presente appalto, dovrà essere in possesso dell'idoneità alla specifica mansione, rilasciata dal Medico Competente dell'appaltatore. L'Aggiudicataria, inoltre, si impegna a sottoporre il personale che effettuerà i servizi a tutti i controlli sanitari previsti dall'art. 41 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in relazione alla mansione prevista. L'Impresa aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale (DPI) appropriati ai rischi inerenti le attività svolte per i rischi presenti nell'area di lavoro, in modo da garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a provvedere all'informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro, prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998 e s.m.i.) e Primo Soccorso (rif. DM 388/2003 e s.m.i.).

Si dovrà dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività.

**In aggiunta a ciò dovranno essere assolti per i lavoratori ed i preposti, gli obblighi formativi secondo l'accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 testo vigente.**

Prima dell'inizio del servizio l'Impresa aggiudicataria dell'appalto è tenuta ad effettuare un incontro, in data da concordare fra le parti, con il RSPP dell'Unione per evidenziare, se presenti, i rischi dovuti a possibili "interferenze" e le misure di sicurezza per la loro eliminazione o il contenimento, tale da permettere il lavoro in sicurezza.

Allo scopo di consentire al Committente di valutare che il valore economico dell'offerta sia adeguato rispetto al costo del lavoro ed al costo della sicurezza, l'Appaltatore dovrà esplicitamente indicare in offerta ed in maniera separata rispetto ai precedenti, i propri specifici oneri della sicurezza. Il Committente si riserva di valutarne la congruità rispetto alle caratteristiche delle attività oggetto del presente appalto.

Se durante l'attività venisse rilevata l'insorgenza di interferenze fra le attività sarà compito del Servizio prevenzione e protezione dell'Appaltatore segnalarle tempestivamente al servizio prevenzione e protezione dell'ente.

Nel caso eventuali interferenze non previste fossero evidenziate dall'Ente sarà il medesimo ad intervenire ai fini della loro riduzione, eliminazione ed eventuale comunicazione del rischio residuo da interferenza oltre che delle misure di prevenzione e protezione adottate. Il documento non ha carattere statico e deve essere aggiornato in occasione di modifiche del servizio o dell'organizzazione delle scuole a cui è rivolto.

Prima della stipula del contratto, la Committenza eseguirà la verifica dell'idoneità tecnico professionale della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera g) del D.Lgs.81/2008.

### **8.3 - Rapporto di lavoro**

Il personale impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli professionali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, deve essere legato da regolare contratto con l'OEA e quindi indicato nel libro paga dell'OEA medesimo.

L'OEA deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro, territoriali, di settore applicabili, alla data di assegnazione dell'Appalto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di Modena.

L'OEA è altresì tenuto a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

Su richiesta della Stazione Appaltante, l'OEA deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste. I funzionari dell'Unione sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Unione. A richiesta, la Ditta è pure tenuta a

presentare tutta la documentazione attestante il rispetto di norme e contratti da parte delle eventuali altre Imprese che in qualsiasi modo forniscano servizi di cui al presente appalto.

La Stazione Appaltante in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione all'OEA delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare l'intera cauzione definitiva che l'OEA deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'OEA si è posto in regola.

La Committenza si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento qualora risulti da denuncia dell'Ispettorato del lavoro e/o di organi sindacali, che la Ditta è inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

a) delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quelle per inabilità e vecchiaia, malattie, infortuni, etc.);

b) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongono di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale.

Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.

**Qualora la Ditta non provveda entro il dodicesimo mese dall'inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, la Committenza risolverà di diritto il contratto, senza alcuna altra contestazione, come indicato anche dall'art. 23 - Risoluzione del contratto e disciplina di danni/indennizzi.**

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, la Ditta non può opporre alcuna eccezione, neanche a titolo di risarcimento danni.

#### **8.4 - Clausola sociale**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'impegno è da annoverare tra gli obblighi contrattuali specifici che gravano sull'Appaltatore.

La consistenza dell'attuale personale impiegato dal contraente uscente per l'attuale esecuzione del contratto è indicata nell'Allegato B.8.

Il riassorbimento del personale è imponente nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo aggiudicatario. L'operatore economico dovrà, quindi, allegare all'interno della documentazione amministrativa un sintetico progetto di assorbimento riportando nello stesso le concrete modalità applicative della clausola sociale (num. unità di personale da riassorbire e relativo inquadramento e trattamento economico). Tale progetto non concorrerà alla valutazione dell'offerta tecnica).

#### **8.5 - Norme comportamentali comuni del personale**

Il personale della Ditta deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato (D.P.R. 62/2013 *"Codice di comportamento dei pubblici dipendenti"*), alle norme fissate dal presente Capitolato, alle norme e regolamenti dell'Ente Locale (*"Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione"* approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione Terre d'Argine n. 3 del 22/01/2014 e s.m.i.), alle disposizioni concordate dall'Unione con i responsabili della Ditta. Deve inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto dell'utenza. Il personale della Ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti; inoltre dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679.

La Ditta, in considerazione della specifica delicatezza del servizio, garantisce che il personale da essa impiegato

nel servizio oggetto dell'appalto, non abbia subito condanne penali e/o non abbia pendenze in atto. E' inoltre valido tutto quanto si applica del D.Lgs. 81/2008 testo vigente e della Legge 125/2001 in materia di assunzione di alcool, sostanze psicotrope e stupefacenti. L'Aggiudicatario è tenuto, altresì, ad ottemperare ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, nel quale è definito che *"chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale"* deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l'assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo alla Stazione Appaltante.

L'OEA è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti con l'utenza e di collaborazione tra il proprio personale, quello della Stazione Appaltante, il personale educativo, insegnante ed amministrativo presente nei plessi scolastici.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di chiedere all'OEA la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per seri e comprovati motivi. In tale caso l'OEA provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione Appaltante. Tale sostituzione dovrà avvenire entro due giorni dalla richiesta scritta.

L'Impresa è altresì impegnata a sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto. La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 7 della Legge 300/1970 nonché delle norme contrattuali vigenti.

## **8.6 - Organico e reintegro personale mancante**

L'organico impiegato per l'espletamento dei servizi richiesti, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in fase di offerta dall'OEA, fatta salva l'eventuale integrazione o riduzione nel corso del servizio, dovuti all'aumento o diminuzione degli alunni/e. Tali variazioni devono essere necessariamente approvate dalla Stazione Appaltante. In mancanza di tale approvazione formale l'OEA non potrà effettuare alcuna variazione. L'OEA nel caso in cui il personale dichiarato in sede di offerta dovesse risultare insufficiente è obbligata ad integrare il proprio personale senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

Entro 15 giorni dall'avvio del servizio, ed entro il 31 Agosto di ogni anno di durata del presente appalto, l'OEA dovrà comunicare, per mezzo posta elettronica certificata (PEC), alla Stazione Appaltante:

- **l'elenco nominativo suddiviso per Comune e servizio educativo e/o istituto scolastico** con l'indicazione della qualifica del personale impiegato dall'Appaltatore per i servizi oggetto del presente Capitolato, completo con indicazione del tipo di **rapporto contrattuale** intercorrente tra educatore e Ditta appaltatrice. Parimenti si impegna a comunicare per iscritto, negli stessi termini di cui sopra, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa;

- **copia del certificato penale** di ogni educatore impiegato nel servizio, come meglio specificato al precedente punto 8.5 e al successivo art. 31 - Obblighi e oneri a carico della ditta.

Detto elenco dovrà corrispondere ai requisiti risultanti dall'impegno indicato in sede di offerta, così come dovranno corrispondere eventuali altri titoli (di studio e di formazione, professionali, anzianità di servizio, ecc.) in quella sede dichiarati. Sono fatti salvi soltanto i casi di forza maggiore, in cui saranno ammesse sostituzioni con personale in tutto corrispondente a quello dichiarato.

La consistenza dell'organico deve essere riconfermata alla Stazione Appaltante ogni qual volta insorga una modifica e inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC). La Ditta si impegna, salvo casi di forza maggiore, a garantire la stabilità del personale, assicurando in tal modo continuità relazionale con gli utenti del servizio. Il Settore Servizi educativi ed istruzione, ricevuto l'elenco di cui sopra, potrà disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenesse per giustificati motivi non idonee; la Ditta sarà in questo caso tenuta a sostituire immediatamente detto personale con altro che ottenga l'approvazione dell'Unione.

Anche in corso di svolgimento del servizio, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di chiedere alla Ditta la sostituzione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento del servizio stesso, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato, oppure non consono all'ambiente di lavoro e/o al contesto educativo; in tal caso

l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere e di procedere alla sostituzione entro 5 giorni del personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per l'Unione.

Il personale della Ditta dovrà portare ben visibile la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della Ditta di appartenenza come previsto dall'art. 26 dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., essere dotato di indumenti conformi al servizio ed in generale di quant'altro possa risultare opportuno o reso obbligatorio da disposizioni normative o regolamentari, nonché di eventuali DPI come da Documento di Valutazione dei Rischi dell'Appaltatore.

La Ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente Capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. I dipendenti della Stazione Appaltante sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo le stesse configurino illecito e denunciino un contrasto con il contratto in essere.

Per quanto attiene al reintegro del personale l'OEA, in caso di assenza del proprio personale, deve reintegrare immediatamente detto personale con personale di pari qualifica. Detto personale deve essere debitamente formato, in modo da mantenere costante il monte ore minimo e le professionalità indicate in offerta tecnica. Nel caso in cui, per cause assolutamente imprevedibili e straordinarie, non fosse in grado di garantire la necessaria presenza di personale, la Ditta è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Committenza, per consentire l'adozione di ogni misura tesa a tutelare la continuità dei servizi, fatta salva ogni successiva azione di contestazione e rivalsa secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

In ogni caso la Ditta si impegna a ripristinare la regolarità del servizio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore.

## **8.7 - Figure professionali richieste**

Le figure professionali previste e necessarie per lo svolgimento del servizio sono:

### ***Responsabile dell'Appalto (o del Servizio)***

Le funzioni attribuite al Responsabile d'appalto sono di governo dei rapporti con la committenza in riferimento, allo sviluppo dello specifico contratto, alle verifiche tecniche riguardanti la qualità e l'efficacia del servizio, allo sviluppo economico-amministrativo del contratto. Deve essere in possesso di un idoneo livello di responsabilità e autonomia decisionale, cui affidare la direzione complessiva delle attività.

Il Responsabile del Servizio deve essere in possesso dei requisiti indicati nella Relazione Tecnica e nei documenti di gara. Il Responsabile del Servizio ha l'obbligo di reperibilità telefonica senza soluzione di continuità. Egli provvederà a garantire il buon andamento del servizio e la rispondenza del servizio stesso alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato e garantirà, altresì, la massima collaborazione possibile al Direttore dell'Esecuzione del contratto incaricato dalla Stazione Appaltante.

Il Responsabile del Servizio può avvalersi di collaboratori con specifiche responsabilità operanti sotto la sua diretta supervisione. In caso di assenza o impedimento del suddetto Responsabile (ferie, malattie, etc.) la funzione sarà immediatamente ricoperta dal sostituto che avrà pari professionalità e requisiti richiesti. Al verificarsi di tale evenienza, l'OEA ha l'obbligo di comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante il nominativo del sostituto ed il suo recapito telefonico.

### ***Coordinatore del servizio***

Le funzioni attribuite al Coordinatore del servizio sono di coordinamento inteso come programmazione, gestione, monitoraggio e supervisione dell'intervento educativo e/o assistenziale di *supporto all'autonomia e alla comunicazione personale* (ex. Legge 104/1992, art.13, comma 3 T.V.) a favore di bambini/e e alunni/e con disabilità presenti nei servizi educativi e scuole di ogni ordine e grado.

Deve essere in possesso di un idoneo livello di responsabilità e autonomia decisionale, cui affidare il coordinamento del servizio e delle attività.

Il Coordinatore del Servizio deve essere in possesso dei requisiti indicati nella Relazione Tecnica e negli altri documenti di gara.

### **Personale educativo assistenziale**

Dovrà essere in regola con tutte le norme previste per lo svolgimento del servizio ed in possesso di tutti i requisiti professionali previsti dalle vigenti norme legislative e regolamentari in materia, come meglio descritti nella **Relazione tecnico illustrativa** e nel precedente art. 3, nonchè definiti espressamente negli Accordi Provinciali e Distrettuali per l'inclusione degli alunni con disabilità nei servizi educativi e nelle scuole di ogni ordine e grado (cfr. anche Allegati B1, B2, B3 e B4 al presente Capitolato prestazionale).

Oltre a queste figure, l'Appaltatore dovrà comunque disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un adeguato espletamento dei servizi richiesti, con particolare riferimento ai servizi per l'infanzia 0-6 anni come indicato anche ai precedenti art. 3 e 4.

### **8.8 – Formazione del personale**

La ditta affidataria dovrà assicurare la formazione del personale addetto al servizio così come stabilito dalle vigenti normative con l'obbligo di mantenere una copia della documentazione attestante l'avvenuta formazione del personale. L'Aggiudicataria si impegna, inoltre, a garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente Capitolato sollevando pertanto l'Unione da oneri di istruzione del personale incaricato.

In sede di gara la ditta, oltre alla formazione prevista dalle vigenti normative, deve presentare un piano di formazione e aggiornamento di almeno 12 ore/anno per ciascun operatore, che si impegna a realizzare a propria cura e spese. Tale formazione sarà riconosciuta come orario di lavoro. Il piano di formazione e aggiornamento dovrà prevedere modalità di formazione del personale neoassunto durante tutta la durata dell'affidamento, approfondimenti su disabilità multiple e complesse e dovrà porre particolare attenzione alle tematiche specifiche per ciascuna fascia d'età e ordine di scuola, in particolare la fascia di età 0-6 anni. Tutti i programmi di aggiornamento e formazione annuali dichiarati in sede di gara dovranno essere documentati all'Unione attraverso periodica dichiarazione relativa agli argomenti sviluppati, ai relatori, alla durata, ai partecipanti, ed ogni altra informazione richiesta dall'Unione. Gli stessi piani dovranno essere trasmessi ogni anno, entro il 31 di agosto al Settore Servizi educativi ed istruzione.

Infine, l'Impresa Aggiudicataria si impegna a far partecipare il proprio personale ad eventuali specifici percorsi formativi organizzati dall'Unione delle Terre d'Argine e dell'Azienda Sanitaria Locale di Modena, Distretto di Carpi che dovessero risultare pertinenti a situazioni per cui si ritenesse significativa la presenza del Personale Educativo Assistenziale.

### **8.9 - Informazione ai dipendenti dell'OEA**

L'OEA, all'inizio di ogni anno scolastico, è tenuto ad organizzare almeno entro 10 giorni dalla data di inizio delle attività, un incontro con i propri addetti finalizzato alla presentazione del servizio di inclusione scolastica, nel corso del quale deve illustrare le prescrizioni che regolano il contratto ed il contenuto delle prestazioni negoziali e delle specifiche tecniche che costituiscono gli standard di qualità del servizio. A tali incontri potranno partecipare di diritto uno o più rappresentanti della Stazione Appaltante.

## **Art. 9 - CONTROLLI DI CONFORMITÀ**

### **9.1 - Disposizioni generali**

Al fine di garantire il corretto espletamento del servizio, la Stazione Appaltante e l'OEA provvedono ad effettuare i controlli di merito presso le scuole, accompagnati, su richiesta, da personale dell'OEA. L'OEA dovrà garantire l'accesso agli incaricati della Stazione Appaltante in qualsiasi luogo ed ora, per esercitare il controllo circa la corretta esecuzione del servizio e del buon mantenimento degli strumenti utilizzati per l'espletamento del servizio.

### **9.2 - Controlli da parte della Stazione Appaltante**

È facoltà della Stazione Appaltante effettuare, periodicamente e senza preavviso, controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall'OEA alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato speciale ed alle normative vigenti in materia. Detti controlli saranno effettuati in contraddittorio tra le Parti. Nel caso in cui

il Responsabile del Servizio non fosse presente per il contraddittorio, la Stazione Appaltante effettuerà ugualmente i controlli e l'OEA non potrà contestare le risultanze di detti controlli.

I controlli potranno interessare a titolo esemplificativo:

- organizzazione del personale (in particolare il rispetto dell'organizzazione presentata in fase di gara);
- controllo del comportamento del personale educativo assistenziale nei confronti dell'utenza e nella relazione con i servizi educativi o istituti scolastici assegnati;
- controllo dell'applicazione delle varie disposizioni e prescrizioni in materia di prevenzione e limitazione dei rischi da Sars-Cov-2 (Covid-19) e da altre normative di riferimento rispetto alla corretta esecuzione del servizio;
- gradimento del servizio erogato.

### **9.3 - Organismi preposti al controllo da parte della Stazione Appaltante**

La Stazione Appaltante, anche mediante soggetti esterni specializzati, potrà espletare i controlli di conformità che riterrà opportuni e necessari al fine di verificare la conformità del servizio agli standard contrattualmente prefissati. Gli organismi incaricati dalla Stazione Appaltante effettueranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea, comprese eventuali riprese video, fotografiche e verifiche dirette. L'OEA dovrà garantire l'accesso agli incaricati della Stazione Appaltante in qualsiasi luogo ed ora, per esercitare il controllo circa la corretta esecuzione del servizio. Il personale addetto ai controlli è tenuto a non muovere nessun rilievo diretto al personale alle dipendenze dell'OEA, escluso il Responsabile del Servizio. Il personale dell'OEA non deve interferire sulle procedure di controllo degli organismi incaricati dalla Stazione Appaltante.

### **9.4 - Controlli da parte dell'Appaltatore**

Resta nei compiti dell'Appaltatore individuare ogni fase del servizio che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli utenti, del personale e del servizio in generale e garantire che siano individuate, applicate ed aggiornate le opportune procedure di sicurezza.

Relativamente ai punti critici, l'Impresa concorrente deve indicare alla Stazione Appaltante **le procedure che intende mettere in atto per il superamento delle criticità**. I dati relativi ai controlli effettuati dovranno essere registrati e tenuti a disposizione per la visione da parte di soggetti interni o incaricati dalla Stazione Appaltante.

### **9.5 - Contestazioni all'OEA a seguito dei controlli dalla Stazione Appaltante**

La Stazione Appaltante, a seguito dei controlli effettuati, notificherà all'OEA eventuali prescrizioni alle quali esso dovrà uniformarsi entro il tempo massimo di otto giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, con possibilità entro tale termine, di presentare controdeduzioni che, nel caso, interrompono la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione.

L'OEA è obbligato a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dalla Stazione Appaltante, in relazione alle contestazioni mosse. Trascorso inutilmente il tempo massimo previsto, se l'OEA non avrà esibito alcuna contro-deduzione probante, la Stazione Appaltante applicherà le penali previste per le contestazioni addebitate, così come previste al successivo Art. 29- Inadempienze e penali.

### **9.6 - Partecipazione dell'OEA alle riunioni convocate dalla Stazione Appaltante**

Su richiesta della Stazione Appaltante, l'OEA, nella persona del Responsabile del Servizio o suo incaricato, deve partecipare alle riunioni convocate dalla Stazione Appaltante, dalle Istituzioni scolastiche e dai rappresentanti degli utenti per discutere sull'andamento del servizio di cui trattasi.

## **Art. 10 - VALUTAZIONE DEL SERVIZIO**

L'Appaltatore è tenuto a procedere a proprie spese alla rilevazione della qualità dei servizi erogati, attraverso strumenti idonei a rilevare il grado di efficacia ed efficienza. L'Appaltatore è inoltre tenuto a rilevare su richiesta dell'Unione Terre d'Argine per almeno **due volte nel periodo di validità del presente appalto** attraverso la somministrazione di appositi questionari di customer care, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto, la valutazione della qualità percepita o ulteriori aspetti della qualità che dovessero risultare utili alla Committenza per la rilevazione della qualità del servizio sia da parte degli utenti che accedono ai servizi sia da parte degli operatori e professionisti dei servizi istituzionali che interagiscono con i servizi oggetto del presente appalto.

I risultati delle rilevazioni, opportunamente strutturati, devono essere trasmessi all'Unione Terre d'Argine con apposita relazione che ne evidenzia i dati quantitativi e qualitativi.

## PARTE 3

### Relazione giuridica della prestazione utile alla predisposizione dello schema di contratto

#### CAPO I: NORME DI RIFERIMENTO, DATI GENERALI, MODALITÀ E CRITERI DI APPROVAZIONE

##### Art. 11 - NORME REGOLATRICI

Il servizio dovrà inoltre essere eseguito in osservanza di quanto previsto nella specifica normativa di seguito elencata:

###### Norme generali

- a) tutte le disposizioni contenute, nel presente Capitolato, nel Bando, nel Disciplinare di gara e più in generale in tutta la documentazione di gara;
- b) D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici;
- c) Decreto Legislativo 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli enti;
- d) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) D.P.R. 62/2013 *"Codice di comportamento dei pubblici dipendenti"*, e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione Terre d'Argine n. 3 del 22/01/2014 e s.m.i.;
- f) tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio oggetto della presente gara;
- g) all'articolo 3 *"Tracciabilità dei flussi finanziari"* della Legge n. 136 del 31/08/2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* e s.m.i.;
- h) D.lgs. n. 39/2014 in Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e successive modifiche ed integrazioni;
- i) Normativa di legge in materia di sciopero, di cui alla legge 02/06/1990 n. 146 *"Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali"* e s.m.i.

###### Normativa relativa alla disabilità:

- j) la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, New York del 13 dicembre 2006, ratificata con legge n. 18 del 3 marzo 2009;
- k) la *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"* del 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
- l) il Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell'art. 13 della legge sopra ricordata, sui criteri di stipula degli accordi di programma;
- m) il DPR 24 febbraio 1994, denominato *"Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di portatori di handicap"*;
- n) la Legge n. 328 del 8 novembre 2000 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- o) la nota Prot. n. 3390 del 30 novembre 2001 emanata dal Ministero dell'Istruzione in merito all'assistenza di base agli alunni con disabilità;
- p) il DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 *"Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2006, n. 289"*;

- q) le Linee-guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità con Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009;
- r) la Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 19 febbraio 2008, *"Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale"*;
- s) la Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1/2010 *"Percorso per l'accertamento di disabilità e certificazione per l'integrazione scolastica dei minorenni in Emilia-Romagna"*;
- t) la Delibera n. 27 del 18/07/2012 del Consiglio Unione Terre d'Argine *"Approvazione dell'Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado"* e s.m.i.;
- u) l'Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna n. 215 del 16 ottobre 2012 e s.m.i.;
- v) l'Accordo Distrettuale per l'integrazione degli alunni con disabilità, del Consiglio Unione Terre d'Argine n. 43 del 19/12/2012 e s.m.i.
- w) il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 66 *"Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"* e successive modifiche ed integrazioni;
- x) La Circolare Ministeriale 338 del 26/04/2018 relativa all'istituzione dei G.Legge I.R.;
- y) Il decreto Legislativo del 7 agosto 2019, n. 96 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»"* e tutte le relative circolari applicative ed attuative;
- z) la delibera del Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 22 del 10/11/2021 *"Proroga dell'Accordo di Programma distrettuale per l'inclusione scolastica di alunni/e con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado e di tutti i relativi allegati e presa d'atto del percorso di proroga dell'Accordo Provinciale e di tutti i relativi allegati"*;

**Normativa relativa all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche e i servizi educativi:**

- aa) la *"Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia"* siglata il 20/11/1989 e ratificata dall'Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176. *"Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989"*.
- bb) la *"Carta del Consiglio Europeo sull'educazione per la cittadinanza democratica e l'educazione ai diritti umani"*, siglata dai Paesi membri l'11/05/2010;
- cc) l'*"Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile"*, programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e s.m.i.;
- dd) il D.lgs 16 aprile 1994, n. 297 *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione"*;
- ee) la Legge *"Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi"* del 18 dicembre 1997 e il DPR 275 dell'8 marzo 1999 denominato *"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 57"*;
- ff) il D.lgs. del 31 marzo 1998, n. 112 denominato *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- gg) la Legge del 10 marzo 2000, n. 62 recante *"Norme per la parità scolastica e disposizioni su diritto allo studio e all'istruzione"*;
- hh) la Legge del 28 marzo 2003, n. 53 *"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"*;
- ii) il Dlgs. del 15 aprile 2005, n. 76 recante *"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'Istruzione e alla Formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"*;
- jj) il Dlgs. del 17 ottobre 2005, n. 226 recante *"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione"*;
- kk) la legge 6 del agosto 2008, n. 133 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"* e la legge 30 ottobre 2008, n. 169

- “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”;*
- ll) il DPR n. 81 del 20 marzo 2009 *“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, nonché i successivi regolamenti e disposizioni attuative;
- mm) il DPR n. 89 del 20 marzo 2009 *“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, nonché i successivi regolamenti e disposizioni attuative;
- nn) il DPR n. 87 del 15 marzo 2010, n. 87 *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, nonché i successivi regolamenti e disposizioni attuative;
- oo) il DPR n. 88 del 15 marzo 2010 *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, nonché i successivi regolamenti e disposizioni attuative;
- pp) il DPR n. 89 del 15 marzo 2010 *“Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, nonché i successivi regolamenti e disposizioni attuative;
- qq) la Legge del 30 luglio 2010, n. 122 *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”;*
- rr) la Legge dell'8 ottobre 2010, n. 170 *“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;*
- ss) la Legge del 15 luglio 2011, n. 111 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;*
- tt) il Decreto Ministeriale n. 5669 e le linee guida del 12 luglio 2011 in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento;
- uu) le *“Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”* del settembre 2012;
- vv) la Legge 13 luglio 2015 n. 107 *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e tutti i relativi decreti attuativi;
- ww) il D.Lgs del 13 aprile 2017 n. 65, pubblicato in G.U. il 16 maggio 2017, *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;*
- xx) la Legge 31 luglio 2017 n. 119 di conversione del Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 recante *“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”* e s.m.i., nonché da tutte le successive e vigenti circolari, disposizioni e note interpretative del Ministero della Salute, del MIUR, dell'azienda ASL e dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- yy) Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018);
- zz) - le *“Indicazioni Nazionali e i Nuovi scenari”* del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del 2018;
- aaa) l'Accordo stipulato in Conferenza Unificata Stato, Regioni, Autonomie Locali - Rep. atti n. 106/CU del 6 agosto 2020 sul riconoscimento e il sostegno alle sezioni primavera;
- bbb) le *“Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei”* approvate dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e d'istruzione, istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- ccc) la Legge Regionale Emilia-Romagna, n. 14 del 28 luglio 2008 *“Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”;*

- ddd) la Legge Regionale Emilia Romagna n. 5 del 30 giugno 2011 *“Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale”*;
- eee) la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 6 del 22 giugno 2012, *“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia)”*;
- fff) la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 19 del 25 novembre 2016 *“Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della Legge R. n. 1 del 10 Gennaio 2000”*.
- ggg) la Deliberazione Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1564 del 16/10/2017 *“Direttiva in materia di requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L. R. 19/2016”*;
- hhh) la Deliberazione Giunta Regione Emilia-Romagna del n. 704/2019 *“Accreditamento dei nidi d’infanzia in attuazione della L. R. n. 19/2016”*;
- iii) la Deliberazione Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1035 del 29 giugno 2021 *“Approvazione del percorso di transizione delle procedure previste dalla delibera di giunta regionale n. 704/2019 per pervenire progressivamente all’accreditamento dei nidi d’infanzia”*;
- jjj) la Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 6 del 21 marzo 2007 *“Approvazione del Regolamento dei nidi d’infanzia comunali dell’Unione Terre d’Argine”*;
- kkk) la Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 18 del 26 marzo 2014 *“Approvazione del Regolamento delle scuole d’infanzia comunali dell’Unione Terre d’Argine”*;

Normativa in materia di prevenzione e di minimizzazione dei rischi da SARS Cov-2 - Covid -19:

tutte le disposizioni internazionali, nazionali, regionali e locali in materia di prevenzione dei rischi e contrasto al contagio da SARS COV-2 - Covid-19, con specifico riferimento agli interventi per favorire l’inclusione e la didattica in presenza degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado (si rimanda in particolare alle disposizioni, in continuo e progressivo aggiornamento, pubblicate sui siti istituzionali, quali ad esempio <https://www.istruzione.it/coronavirus/>; <https://www.miur.gov.it/>);

Il servizio dovrà inoltre essere eseguito in osservanza di quanto previsto dalle circolari e dalla normativa di settore, o comunque ricollegabili alla presente procedura, vigenti anche non direttamente esplicitate nel presente Capitolato, comprese le disposizioni ed i provvedimenti eventualmente emanati ed in vigore in data successiva a quella di affidamento del servizio.

## **Art. 12 - OPZIONI**

### **12.1 Opzione di Modifica al contratto in corso di esecuzione**

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Dlgs n. 50/2016 di richiedere alla Ditta aggiudicataria una modifica del contratto, senza una nuova procedura di gara, nei limiti del 50% del monte ore contrattualizzato con riferimento alle prestazioni di cui all’art. 3, a seguito di un aumento del numero di bambini assistiti e/o del numero di ore di assistenza da garantire in funzione dell'intensità assistenziale prevista negli specifici PEI.

Viene formalmente espressa l'opzione relativa alla variazione in aumento, **fino ad un massimo del 50%** delle prestazioni richieste relative ai servizi oggetto dell’appalto, che potrà essere esercitata in tale misura sia durante i tre anni di durata del contratto d'appalto, sia durante gli eventuali tre anni di rinnovo, sia durante il periodo di proroga tecnica, senza che da parte della Ditta aggiudicataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

Allo stesso modo l'opzione relativa alla variazione in diminuzione, nel limite del 20% dell’importo contrattuale, potrà essere esercitata, a discrezione della Stazione Appaltante, sia durante i tre anni di durata del contratto d'appalto, sia durante gli eventuali tre anni di rinnovo, sia durante il periodo di proroga tecnica, senza che da parte della Ditta aggiudicataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere. La Ditta aggiudicataria è pertanto impegnata a fornire alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione quanto richiesto nei predetti limiti. Tali variazioni saranno comunicate preventivamente alla Ditta aggiudicataria, entro un termine non inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa organizzazione del

servizio.

## 12.2 Opzione di Proroga tecnica

La durata del contratto in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Dlgs n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni e comunque per un periodo non superiore ad un anno scolastico.

## 12.3 Opzione di Rinnovo

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, previa valutazione positiva del servizio reso, di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori tre anni scolastici e quindi fino al 31 agosto 2028. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicando la richiesta all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Decorsi i tre anni, se non verrà esercitata la facoltà di rinnovo, il contratto scadrà senza necessità di avviso o disdetta.

## Art. 13 - IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO

Sulla base del servizio svolto nell'a.s. 2020/2021 si stima che il fabbisogno per i servizi richiesti e per la durata di tre anni scolastici (termine il giorno 31 Agosto 2025) sia di 539.543,00 ore **ad un costo orario a base di gara di € 22,74 al netto di iva**, l'incidenza del costo del lavoro è stimata pari a 95,90%, calcolata sulla base delle tabelle ministeriali relative al "Costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali"(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, settembre 2020) tenendo conto della natura dei servizi affidati, della qualifica e del livello di inquadramento degli operatori addetti, come stabiliti dal Capitolato.

Gli Oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza, non soggetti a ribasso I costi per la sicurezza di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, che ai sensi dell'art. 23, comma 15 del Codice sono esclusi dal costo dell'importo assoggettato a ribasso, sono stati stimati pari a € 800,00 (Allegato B.6), per i tre anni di durata del contratto, tenuto conto delle valutazioni effettuate contenute nella Relazione tecnica-illustrativo e prospetto economico allegato a pagina 10 di 21 predisposto dalla Stazione Appaltante.

Di conseguenza

- **Euro 12.270.007,82** è l'importo totale a base di gara per tre anni scolastici **al netto di iva** di cui:
  - **Euro 11.767.432,83** per manodopera;
  - **Euro 800,00** per oneri sicurezza specifici, comprensivi del DUVRI, non soggetti al ribasso.

Con tale corrispettivo si intendono compensati dall'Unione tutti i servizi descritti, le prestazioni necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi, quali formazione del personale oltre quella prevista dalla normativa vigente, coordinamento del servizio, servizi amministrativi e spese generali per la sede operativa, forniture di materiale per garantire l'igiene dei bambini e i pasti degli operatori, e qualsiasi onere espresso e non nel presente Capitolato speciale inerente e conseguente l'appalto .

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, previa valutazione positiva del servizio reso, di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori tre anni scolastici e quindi fino al 31 agosto 2028, per un importo di € **12.269.207,82 al netto di iva** e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Decorsi i tre anni, se non verrà esercitata la facoltà di rinnovo, il contratto scadrà senza necessità di avviso o

disdetta.

Il calcolo del valore complessivo stimato dell'appalto, ai fini della determinazione della procedura di gara e degli oneri relativi tiene conto dell'importo massimo previsto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto e si configura come segue:

- Monte ore stimato di servizio previsto nell'appalto per tre anni: **539.543,00 ore**
- Importo del costo orario del servizio a base di gara (dal 1/09/2022 al 31/08/2025): **€ 22,74 iva esclusa**
- Importo stimato dell'appalto nel triennio: **€ 12.269.207,82 iva esclusa**
- Oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza per il triennio di affidamento: **€ 800,00 iva esclusa**
- Opzione di rinnovo (ulteriori tre anni scolastici fino al 31/08/2028): **€ 12.269.207,82 iva esclusa**
- Oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza per triennio di rinnovo: **€ 800,00 iva esclusa**
- Proroga tecnica (un anno scolastico valutato sul costo stimato dell'ultimo anno del triennio in appalto): **€ 4.455.193,51 iva esclusa**
- Opzione modifica contrattuale art. 106 comma 1, lett. a Dgsl 50/2016 per il triennio: **€ 6.134.603,91 iva esclusa**
- Opzione modifica contrattuale art. 106 comma 1, lett. a Dgsl 50/2016 per triennio di rinnovo: **€ 6.134.603,91 iva esclusa**
- Valore complessivo stimato dell'appalto **€ 41.264.416,97 iva esclusa**

Gli oneri fiscali rilevanti in ragione dell'oggetto del contratto sono stati identificati esclusivamente nella imposta sul valore aggiunto (IVA), disciplinata dal D.P.R. 633/1972, e, fermo restando la loro assunzione in capo alla stazione appaltante, sono stati computati applicando alla base imponibile la seguente aliquota, individuata in base alle disposizioni vigenti in relazione alla natura dei servizi affidati: = 5% per i servizi di assistenza.

L'importo è così determinato:

	<b>Descrizione del servizio</b>	<b>Costo a base di gara</b>
a	Importo stimato del Servizio d'inclusione scolastica - educativo Assistenziale per tre anni	€ 12.198.770,67
b	Importo stimato del Servizio d'inclusione scolastica - Servizio di Assistenza al trasporto per tre anni	€ 54.576,00
c	Importo stimato del Servizio d'inclusione scolastica - 'Estensione del Servizio educativo assistenziale per tre anni	€ 15.861,15
d	Importo stimato dell'appalto nel triennio soggetto al ribasso (iva esclusa) (a+b+c)	€ 12.269.207,82
e	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (ex art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008, e art. 23, co. 16, D.Lgs. 50/2016)	€ 800,00
f	Importo stimato dell'appalto nel triennio totale (iva esclusa) (d+e)	€ 12.270.007,82
g	Ore stimate di servizio di inclusione scolastica richieste nei tre anni di appalto	ore 539.543
h	Costo orario a base di gara (iva esclusa) (d/g)	€ 22,74

VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL'APPALTO	
Importo stimato dell'appalto nel triennio soggetto al ribasso (iva esclusa)	€ 12.269.207,82
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (ex art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008, e art. 23, co. 16, D.Lgs. 50/2016) (800 euro per il triennio di aggiudicazione e 800 euro per il triennio di rinnovo)	€ 1.600,00
Opzione di rinnovo (ulteriori tre anni scolastici fino al 31/08/2028) (iva esclusa)	€ 12.269.207,82
Proroga tecnica (un anno scolastico valutato sul costo stimato dell'ultimo anno del triennio in appalto) (iva esclusa)	€ 4.455.193,51
Opzione modifica contrattuale (fino al 50% delle prestazioni richieste) art. 106 comma 1, lett. a Dgsi 50/2016 (iva esclusa)	€ 12.269.207,82
Valore complessivo stimato dell'appalto (iva esclusa)	€ 41.264.416,97
Oneri fiscali: IVA 5%	€ 2.063.220,85
Valore complessivo stimato dell'appalto (iva compresa)	€ 43.327.637,82

Il ribasso proposto dalla Ditta **sul costo orario posto a base di gara** sarà indicato negli appositi campi sulla piattaforma SATER come precisato nel Disciplinare di gara.

Con tale corrispettivo si intendono compensati dall'Unione tutti i servizi, le prestazioni necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi e qualsiasi onere espresso e non nel presente Capitolato inerente e conseguente l'appalto.

#### **Art. 14 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

L'appalto sarà aggiudicato previo esperimento di **procedura aperta** ai sensi degli artt. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del comma 3 lettera a) dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante valutazione di elementi diversi, indicati nella relazione tecnica illustrativa, da evidenziare in un progetto specifico per la gestione del servizio posto in appalto, nonché del prezzo complessivo.

Non sono ammesse offerte economiche in aumento. La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, ferma restando la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. La Stazione Appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea.

L'Ente fino all'aggiudicazione definitiva ed in qualsiasi momento si riserva, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, di annullare il procedimento. Nessun compenso è riconosciuto per la partecipazione all'appalto.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Unica Appaltante dell'Unione Terre d'Argine.

## **Art. 15 - MESSA IN ATTO DELLE SOLUZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE**

L'OEA deve mettere in atto le soluzioni migliorative proposte in sede di offerta, se accolte dalla Stazione Appaltante, secondo i tempi stabiliti nella proposta progettuale. Nel caso in cui alcune delle soluzioni proposte dall'OEA, non fossero state da questa accolte, l'OEA deve mettere in atto le varianti alternative che la Stazione Appaltante si riserva di richiedere, per un importo pari alle varianti offerte dall'OEA e non accolte dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui le varianti proposte in sede di offerta e accolte dalla Stazione Appaltante, non venissero messe in atto nei tempi e nei modi indicati dall'OEA in sede di gara, la Stazione Appaltante tratterrà l'importo previsto per le varianti aumentato del 20% a titolo di risarcimento danni.

Resta inteso che le soluzioni migliorative proposte non devono generare alcun onere economico per la Stazione Appaltante.

## **Art. 16 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA**

L'offerta presentata è vincolante per il partecipante alla gara per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, come previsto dall'art. 32 comma 4 del Codice.

## **CAPO II: STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

### **Art. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto sarà stipulato, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del Codice, con atto pubblico amministrativo in modalità elettronica. L'OEA si obbliga a stipulare il contratto previo versamento delle spese che verranno richieste dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l'OEA non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà rescisso con semplice comunicazione scritta della Stazione Appaltante, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne dalle eventuali prestazioni nel frattempo effettuate. Il contratto sarà stipulato con atto pubblico amministrativo con modalità elettronica. Il soggetto aggiudicatario, entro il termine indicato nell'apposita richiesta dell'ufficio contratti, è tenuto a:

- comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto;
- presentare tutta la documentazione richiesta e probatoria di quanto autocertificato in sede di gara, precisando che in caso di dichiarazioni mendaci e false l'Ente provvederà a norma del DPR 445/2000;
- provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti al contratto;
- depositare la cauzione definitiva;
- depositare la scrittura privata autenticata di conferimento del mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo, in caso di raggruppamento in Imprese;
- depositare le polizze assicurative prescritte;
- dichiarare il rispetto integrale delle normative di cui all'art. 11 del presente Capitolato.

L'Impresa dovrà comunque iniziare il servizio entro il termine fissato dall'Ente nella comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ricorrendone le circostanze previste dalle vigenti norme. In considerazione del grave danno che la mancata esecuzione della prestazione comporterebbe all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, trattandosi di servizio volto a favorire l'inclusione scolastica ed a tutela del diritto allo studio costituzionalmente garantito, nelle more della stipula si darà corso all'esecuzione del contratto in via d'urgenza. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al corrispettivo per le prestazioni effettuate su disposizione del direttore dell'esecuzione.

### **Art. 18 - RINUNCIA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora l'OEA non intenda sottoscrivere il contratto, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della garanzia versata. La Stazione Appaltante in tal caso incamererà la cauzione provvisoria e si riserva di richiedere all'OEA il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

### **Art. 19 - DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI**

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- il contratto da sottoscrivere con la Ditta aggiudicataria, in forma pubblica amministrativa secondo la forma stabilita dalla legge in materia;
- il presente Capitolato speciale d'appalto, la Relazione tecnica illustrativa ed ogni documento di gara completo di ogni allegato;
- l'offerta tecnico/economica presentata dall'Appaltatore.

I documenti e le certificazioni che devono essere prodotti e messi a disposizione riguardano:

#### **a) Documento di Valutazione dei Rischi**

L'OEA dovrà entro 30 giorni dall'inizio del servizio redigere il Documento di Valutazione dei Rischi specifico per

l'appalto in conformità al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e consegnarlo alla Stazione Appaltante.

**b) Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza**

Sulla base dell'art. 26 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., il committente e l'Appaltatore procederanno congiuntamente alla redazione del DUVRI.

L'Appaltatore dovrà inoltre produrre tutta la documentazione necessaria per la verifica dell'idoneità tecnico professionale, richiesta con successiva specifica comunicazione alla ditta aggiudicataria prima della sottoscrizione del contratto, comprensiva dell'indicazione dei nominativi dei Preposti.

**c) Rispetto delle norme di certificazione**

L'OEA è tenuta ad adempiere alle prescrizioni di rinnovo della certificazione per i sistemi di gestione previsti dai requisiti di partecipazione alla gara per tutta la durata dell'appalto. Qualora l'OEA dovesse disattendere tale previsione, la Stazione Appaltante può fissare un adeguato termine entro il quale l'OEA dovrà conformarsi. Trascorso il termine stabilito, ove si verifichi il perdurare dell'inadempimento, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato e all'eventuale risoluzione del contratto, rispettivamente normate dagli artt. 29 e 23.

## **Art. 20 - DOMICILIO FISCALE E RECAPITI**

L'OEA deve eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto un domicilio presso uno dei comuni dell'Unione Terre d'Argine. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate brevi manu, ovvero mediante lettera raccomandata ovvero tramite PEC, fax o altro mezzo consentito dalla legge, presso il suddetto domicilio eletto. Qualsiasi comunicazione fatta all'OEA dal responsabile preposto della Stazione Appaltante si considererà fatta personalmente al titolare dell'OEA. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, qualsiasi comunicazione fatta all'impresa mandataria si intende fatta a tutte le imprese costituenti il Raggruppamento temporaneo. Ogni variazione di domicilio dovrà essere comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante, in mancanza le comunicazioni eventualmente fatte al precedente domicilio sono considerate a tutti gli effetti di legge valide, senza che l'OEA possa eccepire nulla in merito sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale.

## **Art. 21 - LINGUA UFFICIALE**

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche, le specifiche tecniche dei prodotti, le attrezzature e quant'altro presentato dall'Appaltatore nell'ambito del contratto, dovranno essere in lingua italiana. Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dall'Appaltatore alla Committenza, in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione nella lingua italiana (con autocertificazione di fedeltà della stessa) sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

## **Art. 22 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione dell'appalto sia totale che parziale. La cessione comporterà l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto all'Unione al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13. del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di cessioni e trasformazioni d'Impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere potrà avvenire ai sensi dell'art. 106, comma 1), lettera d), punto 2) del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 49,99% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## **Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DI DANNI/INDENNIZZI**

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali contenute nel presente Capitolato, nella relazione tecnica illustrativa e in ogni documento di gara, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le seguenti fattispecie:

- apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Impresa o altre procedure derivanti da insolvenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- cessione del contratto;
- impiego di personale non dipendente o socio dell'Impresa;
- tre contestazioni scritte a cui la Ditta non fornisca adeguate soluzioni (cfr. anche successivo art. 29);
- danni volontari ad attrezzature di proprietà della Committenza;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi della Provincia di Modena;
- non ottemperanza, entro 10 giorni, alle prescrizioni dell'Ente in conseguenza dei rilievi effettuati dalla Direzione del Settore Servizi educativi ed Istruzione;
- interruzione significativa e/o ripetuta non motivata del servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
- violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;
- violazioni in materia di contratto di lavoro e di rapporto di lavoro, nelle fattispecie ad esempio indicate al precedente art. 8.3.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'Impresa sarà tenuta nei confronti dell'Ente al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico presentato dall'Impresa;
- b) sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Impresa di uno o più servizi;
- c) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi;
- d) violazione degli orari concordati con l'Ente per l'effettuazione dei servizi;
- e) comportamento non corretto da parte dei dipendenti e comunque non consono all'ambiente nel quale sono tenuti a svolgere il servizio;
- f) danni provocati al patrimonio.

Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà per l'Impresa l'escussione del deposito cauzionale da parte dell'Ente appaltante, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Ente per essersi rivolto ad altre Imprese, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti dovessero accadere allo stesso. In questo caso l'Impresa non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei servizi regolarmente eseguiti. L'Impresa dovrà nominare, entro 15 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, un proprio rappresentante munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto.

## **Art. 24 - RECESSO**

Le modalità di recesso sono quelle previste dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159.

## **Art. 25 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

Sono consentite in via straordinaria interruzioni temporanee del servizio nei seguenti casi:

### **25.1 Interruzione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale**

In caso di sciopero dei dipendenti della ditta affidataria la stessa è tenuta a dare congrua informazione all'Amministrazione, entro un termine non inferiore a 5 giorni, rispetto alla data dello sciopero. In tal caso potranno essere concordate tra la ditta affidataria e l'Amministrazione, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative. Nessuna rivalsa da parte della ditta affidataria sarà accolta in caso di sciopero del personale dell'Istituto Comprensivo o dell'Unione Terre d'Argine o sospensione delle lezioni comunicate entro le 24 ore.

### **25.2 Interruzione temporanea del servizio su istanza dell'Ente Locale**

In caso di interruzione temporanea dell'attività didattica che riguarda le scuole a gestione comunale/unione, l'Unione Terre d'Argine dovrà darne comunicazione alla ditta affidataria con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, senza riconoscerne alcun indennizzo.

### **25.3 Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore**

Le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Ciò significa che a fronte di mancate prestazioni nulla è dovuto alla Ditta Aggiudicataria. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore, oltre a terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, pandemia o diffusi virali, disordini civili e condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Non costituisce causa di forza maggiore la carenza di personale.

Nei casi di forza maggiore, la ditta affidataria dovrà comunque adoperarsi con ogni mezzo per garantire l'erogazione del servizio. Resta salva altresì la responsabilità della ditta affidataria per interruzioni del servizio dovute a cause a lei imputabili.

## **Art. 26 - PREZZI E LORO REVISIONE**

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione dei prezzi per il primo anno di durata del contratto.

Dopo il primo anno e nel suo eventuale rinnovo, nel caso la Stazione appaltante eserciti l'opzione descritta all'art. 12 del presente Capitolato), potrà essere concessa una sola revisione del prezzo relativo al costo orario e a condizione che venga richiesta a fronte della pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di nuove tabelle relative al costo della manodopera, in seguito alla sottoscrizione di un nuovo CCNL per il settore in oggetto, anche a seguito di accordi territoriali formalmente approvati. La revisione potrà essere concessa se l'Appaltatore avrà recepito ed applicato il nuovo contratto per tutti i suoi dipendenti impegnati nel Servizio di Inclusione scolastica, oggetto del presente Appalto. La revisione potrà essere concessa nella stessa misura percentuale di quella relativa all'aumento del costo medio orario risultante dalle tabelle ministeriali per i livelli di inquadramento pertinenti rispetto al valore di costo medio orario assunto come riferimento per il calcolo del costo della manodopera per il presente appalto. La procedura di adeguamento dei prezzi è effettuata dalla Stazione Appaltante con specifica istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento e potrà in ogni caso essere concessa entro il limite massimo del valore percentuale dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi FOI (famiglie, operai e impiegati) riferito al mese di gennaio dell'anno di contratto precedente a quello per cui l'adeguamento è richiesto. La revisione dovrà essere richiesta dalla parte che vi abbia interesse mediante lettera raccomandata con assicurata di ricezione o

pec e produrrà effetto dal giorno dell'esecutività dell'atto formale dell'Amministrazione che dovrà essere fatto entro 30 giorni dal ricevimento, fermi restando i termini annuali di riferimento dianzi riferiti.

## **Art. 27 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

La fatturazione delle prestazioni rese in esecuzione del contratto avverrà mediante emissione di fatture mensili posticipate, suddivise per ogni singolo servizio svolto, emesse elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall'art. 25 del D.Legge 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015.

In considerazione del fatto che possono essere richiesti sia l'insieme del servizio ovvero solo una componente dello stesso, come previsto ai precedenti articoli, il prezzo unitario è applicato all'orario svolto, mentre sarà suddiviso nelle componenti di cui ai precedenti articoli solo al fine di poter, in fase di esecuzione e contabilizzazione, remunerare i servizi effettivamente richiesti e svolti.

Le fatture emesse mensilmente devono dettagliare i costi per il Servizio Educativo Assistenziale compresi servizi connessi, il Servizio di Assistenza al trasporto, l'estensione del Servizio Educativo Assistenziale e per gli oneri della sicurezza salvo ulteriori dettagli che la Stazione Appaltante si riserva di richiedere.

Il pagamento, ove non emergano eccezioni sulla fornitura e sulle relative fatture, avverrà entro giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 192/2012, e comunque previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso l'Ente che non siano in forma elettronica.

Le fatture elettroniche riportanti obbligatoriamente il CIG, passeranno per il Sistema di Interscambio - SdI (unico sistema centralizzato gestito dall'Agenzia delle entrate), che provvede ad inoltrarle all'Ente destinatario individuato mediante un codice detto Codice Univoco Ufficio (CUU).

Per l'Unione delle Terre d'Argine il **CUU è UFA4B7**.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5-bis del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, nel certificato di pagamento è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'OEA non potrà opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. La Stazione Appaltante potrà rivalersi, per il recupero delle penali comminate, il rimborso di spese e il risarcimento di eventuali danni contestati all'OEA, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra o in subordine a mezzo incameramento della garanzia definitiva. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'OEA può sospendere le prestazioni oggetto del servizio e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato e nella relazione tecnica illustrativa. Tutti gli importi indicati nei documenti di gara sono da ritenersi al netto dell'IVA. L'Unione delle Terre d'Argine rientra nel regime di cui all'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (*Split payment*). Tutte le fatture emesse nei confronti di questi enti dal 1° gennaio 2015, per la fornitura di beni e servizi, dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto, le fatture estere e le fatture sottoposte a "reverse charge". Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015. L'Unione delle Terre d'Argine provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell'IVA esposta in fattura.

## **Art. 28 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., l'OEA si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l'erogazione del servizio di cui trattasi, conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3, commi 1 e 7, del D.lgs. sopra indicato. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'ufficio preposto della Stazione Appaltante, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'OEA si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato dalla Stazione Appaltante. L'OEA si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; l'OEA si impegna ad esibire, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, la documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'OEA si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto. Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla presente clausola contrattuale comporta, ai sensi della Legge 136/2010, la nullità assoluta del contratto.

## **Art. 29 - INADEMPIENZE E PENALI**

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge e dal presente Capitolato e da tutti i documenti di gara la Committenza, a tutela delle norme ivi contenute e qualora le stesse vengano disattese con responsabilità dell'Appaltatore, applicherà le seguenti penalità detraendole direttamente dal primo pagamento utile:

1. qualora la Ditta non utilizzi personale in possesso dell'attestato di qualifica professionale richiesta verrà applicata una penale pari al 25% dell'importo orario di aggiudicazione, per ogni ora di mancato rispetto dell'obbligo suindicato. Nel caso in cui tale situazione si protragga per più di due mesi consecutivi, è facoltà dell'Unione Terre d'Argine oltre all'applicazione delle penali disporre la risoluzione del contratto anche prima della scadenza con le modalità di cui all'art. 23;
2. in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'Ente a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo (al prezzo di aggiudicazione) relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra Impresa idonea, anche a prezzo superiore;
3. in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti assistiti da parte di operatori della Ditta verrà applicata una penale di € 3.000,00;
4. in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un adeguato livello di efficienza del servizio o in caso di mancata sostituzione del personale entro i termini previsti verrà applicata una penale di € 2.000,00;
5. mancato invio dell'elenco iniziale riportante il personale impiegato nell'appalto (titolari e sostituti): penale € 1.000,00;
6. mancato aggiornamento successivo dell'elenco di cui sopra: penale di € 250,00 per ogni lavoratore non preventivamente segnalato;
7. mancata sostituzione del personale: penale pari a € 250,00 per ogni giornata in cui non si è provveduto alla sostituzione del personale;
8. mancata comunicazione formale di quanto previsto obbligatoriamente dal presente Capitolato (in

particolare all'art. 30) e da tutti i documenti di gara: penale pari a € 100,00 per ogni giornata di ritardo di ogni singolo adempimento comunicativo;

9. inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali: penale rapportata in ragione delle loro gravità all'importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 5% del corrispettivo mensile;
10. Per tutti i casi che dovessero verificarsi e che non rientrano specificatamente nelle casistiche sopra riportate verrà applicato:
  - a. da € 200,00 a € 500,00 al giorno per ogni inadempienza di lieve entità;
  - b. da € 500,00 a € 1.000,00 per ogni inadempienza ritenuta mediamente grave nel rispetto delle norme di Capitolato;
  - c. da € 1.000,00 a € 3.000,00 ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente Capitolato.

L'Ente avrà comunque la facoltà di procedere, a spese dell'Impresa inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'Impresa avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni **entro e non oltre cinque giorni** dalla notifica della contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell'Ente nella figura del RUP. Se l'Impresa, nell'arco temporale del contratto, verrà sottoposta al pagamento di tre penali, per deficienze del servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali anche in assenza di imposizioni al risarcimento danni, sarà facoltà dell'Unione Terre d'Argine risolvere il contratto e aggiudicarlo alla seconda Impresa in graduatoria con eventuale interdizione alla partecipazione, della Ditta in dolo, a nuove gare dell'Ente secondo motivata valutazione dell'Ente medesimo in occasione della gara successiva. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo l'Ente potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori. Nel caso di inadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte dell'Appaltatore è prevista l'applicazione dell'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'Impresa non può opporre eccezione all'Ente e non ha titolo per il risarcimento di danni.

## **Art. 30 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio, nonché dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia del servizio oggetto di appalto. L'OEA deve pertanto garantire la completezza e l'omogeneità del servizio e deve farsi carico dell'efficienza dei servizi richiesti. L'Appaltatore è altresì responsabile di ogni danno arrecato alla Committenza od a terzi per l'inidonea esecuzione del servizio, rimanendo pertanto sollevata la Committenza da ogni pretesa risarcitoria. Il servizio dovrà essere organizzato evitando interferenze al normale andamento dell'attività e dei servizi istituzionali della Committenza con l'osservanza degli orari prestabiliti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono a carico dell'OEA, e quindi s'intendono compresi nell'Offerta dello stesso, le spese relative a:

- la realizzazione del servizio nei termini previsti dal presente Capitolato e di tutti i documenti di gara;
- le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione, scritturazione, bolli, e registrazione del Contratto di Appalto, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione;
- la garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale (iva esclusa), destinata a rifondere la Committenza, a prima richiesta, dei danni derivanti dall'inadempienza contrattuale. Tale deposito dovrà restare vincolato per tutta la durata del contratto;
- la polizza assicurativa come descritto successivamente;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'assicurazione del personale impiegato per la realizzazione del presente appalto, contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso

dell'appalto;

- l'adozione, di propria iniziativa, nell'esecuzione dei servizi dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere atti a garantire l'incolumità del personale e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'OEA, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'OEA non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene il medesimo OEA ogni relativa alea.

L'OEA è tenuto altresì ai seguenti obblighi:

- indicare in sede di offerta uno o più responsabili che saranno referenti dei responsabili di procedimento espressamente indicati dalla Committenza (Unione delle Terre d'Argine);
- indicare in sede di offerta il Responsabile della protezione dei dati (DPO) in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 alle successive modificazioni intervenute.

L'Appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente sia civilmente, tanto verso l'Amministrazione quanto verso Terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura che fossero arrecati, sia durante sia dopo l'esecuzione dei servizi, per colpa o negligenza tanto sua quanto dei suoi dipendenti o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi.

In conseguenza l'Appaltatore, con la firma del contratto di appalto, resta automaticamente impegnato a:

- attenersi alle disposizioni ed alle norme di buona prassi interna che saranno emanate dal Responsabile di procedimento;
- mantenere sui luoghi oggetto dell'appalto una disciplina da parte del proprio personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite;
- utilizzare per l'attività dell'appalto personale munito dei titoli e della preparazione professionale adeguata stabiliti dalle norme legislative e contrattuali vigenti e conformi alle esigenze di ogni specifico servizio. Lo stesso personale dovrà conoscere le norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di tutte le norme;
- applicare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, prevenzione e limitazione dei rischi anche derivanti da situazioni di straordinarietà ed emergenza (quali quelle da pandemia da Covid '19).

La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a rispettare le seguenti prescrizioni:

- impegnarsi a contenere il turn over degli operatori, in modo da consentire una buona conoscenza degli alunni/e; in caso di sostituzioni garantire che i sostituti siano a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio;
- garantire da parte degli operatori un comportamento e un linguaggio corretto, riservato, diligente, rispettoso nei confronti dei minori e delle famiglie;
- mantenere pieno rispetto della riservatezza, in relazione a informazioni su fatti e circostanze inerenti gli utenti stessi;
- rispettare tutte le norme in materia di prevenzione e limitazione dei rischi derivanti da Sars-Cov-2 (Covid '19)
- informare tempestivamente il Settore Servizi educativi ed Istruzione in merito a problematiche o criticità eventualmente verificatasi con gli utenti o le loro famiglie nel corso di svolgimento dei servizi di cui al presente appalto, ed in generale di fatti e circostanze che possano influire sul buon andamento del servizio, mantenendo altresì totale riservatezza verso terzi in merito a fatti e circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante l'espletamento del servizio stesso;
- non prendere ordini da estranei durante l'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza;
- rinviare gli utenti e le loro famiglie al Settore Servizi educativi ed Istruzione dell'Unione Terre d'Argine, per la risoluzione di qualunque problematica di tipo organizzativo e/o gestionale.

Gli operatori sono inoltre tenuti a garantire il regolare svolgimento del servizio anche in caso di emergenza e/o criticità, adottando idonee soluzioni organizzative ed informandone tempestivamente il Settore Servizi educativi ed Istruzione e, se necessario, direttamente la famiglia degli utenti. Inoltre, ad integrazione e specificazione di quanto previsto nel presente Capitolato, la ditta appaltatrice dovrà fornire all'Unione:

1. prima dell'inizio dell'appalto

- i riferimenti della sede organizzativa e del Responsabile dell'appalto come indicato nell'art.5;
- il nominativo del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (ex D.lgs. 81/2008 s.m.i.) di cui all'art. 8 del presente Capitolato;

2. entro 15 giorni dall'inizio del servizio, ogni anno di appalto:

- elenco nominativo del personale che sarà impiegato per i servizi oggetto del presente Capitolato suddiviso per Comune, con indicazione della qualifica, dei requisiti professionali e del tipo di rapporto contrattuale intercorrente con la ditta appaltatrice. Dette informazioni dovranno essere immediatamente aggiornate in caso di variazioni nel corso della durata dell'appalto;
- certificato di idoneità alla specifica mansione di ciascun operatore impiegato rilasciato dal Medico Competente della ditta o, in alternativa, specifica dichiarazione in tal senso rilasciata dalla ditta appaltatrice;
- "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro" rilasciato ai sensi dell'art. 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, per ciascun educatore impiegato nel servizio, in alternativa, specifica dichiarazione rilasciata dalla ditta appaltatrice di aver acquisito il suddetto certificato e di aver verificato l'inesistenza di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, o di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- copia del piano formativo di cui all'art.8.8 del presente Capitolato;
- copia delle polizze assicurative e relative quietanze di pagamento. Ad ogni scadenza di pagamento delle assicurazioni la copia delle quietanze che attestino il regolare pagamento delle rate, devono essere trasmessa all'Ente committente entro e non oltre cinque giorni dalla scadenza.

3. entro 30 giorni dall'inizio del periodo contrattuale:

- copia del Documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 19 del Capitolato.

Ove non meglio specificato, ogni variazione e aggiornamento rispetto ai documenti presentati ed alle condizioni del personale dovranno essere comunicate al Committente con la massima tempestività. Ogni eventuale modifica rispetto a quanto indicato in sede di offerta tecnica dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante e preventivamente autorizzata.

## **Art. 31 - OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENZA**

La Committenza si impegna a:

- garantire alla Ditta un corrispettivo pari all'importo di aggiudicazione in ragione dei giorni di effettivo servizio svolto e delle ore impiegate;
- comunicare ad ogni inizio di anno scolastico, per tutta durata contrattuale, i dati anagrafici degli utenti, gli adulti delegati al ritiro, le sedi, gli orari e il calendario scolastico;
- avvisare tempestivamente la Ditta aggiudicataria di eventuali sospensioni dell'attività didattica per qualsiasi motivo (scioperi, assemblee, elezioni o altro).

**Resta inteso che l'Impresa Appaltatrice dovrà rivolgersi al Committente ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, collegabili con l'attività della Committenza, previa adozione, da parte dell'Impresa Appaltatrice, di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione richiesta dalla particolare circostanza.**

In corso d'opera, qualora dovessero modificarsi le condizioni sopra esposte, sarà cura del Committente promuovere una nuova iniziativa di coordinamento e cooperazione al fine dell'eliminazione dei rischi che tale nuova situazione potrebbe comportare. È compito dell'Appaltatore segnalare preventivamente al Committente eventuali situazioni che devono essere mutate rispetto al piano originale che comportano

variazioni delle condizioni di sicurezza.

## **Art. 32 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI**

L'OEA deve essere in possesso delle autorizzazioni preventive, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali per l'espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato.

## **Art. 33 - COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ**

La Ditta appaltatrice risponderà dei danni sia alle persone, sia alle cose cagionati all'Amministrazione appaltante o a terzi (compresi gli utenti), anche per comportamenti omissivi del personale addetto, in relazione allo svolgimento di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell'appalto e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione appaltante da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da qualsiasi soggetto avanzata.

La Ditta appaltatrice si obbliga pertanto a stipulare con primaria compagnia assicuratrice - e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto, comprese le eventuali proroghe - idonea copertura assicurativa per:

a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività e ai servizi prestati, intendendosi compresi i danni derivanti dal complesso delle attività e dei servizi formanti oggetto dell'appalto, come descritto nel presente Capitolato Speciale, con tutte le attività inerenti, accessorie e complementari rispetto alle attività e servizi principali, nessuna esclusa né eccettuata, comprensiva della garanzia per la Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per gli infortuni sofferti da tutti i prestatori d'opera addetti all'attività, inclusi i soci.

La richiamata assicurazione RCT/RCO dovrà prevedere:

- nella "descrizione del rischio assicurato", l'espresso richiamo all'oggetto dell'appalto del presente Capitolato Speciale;
- massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:
  - euro 5.000.000,00 per sinistro RCT, indipendentemente dal numero dei terzi danneggiati;
  - euro 3.000.000,00 per sinistro RCO, con sottolimito non inferiore a euro 2.000.000,00 per prestatore di lavoro infortunato;

ed inoltre, relativamente alla garanzia RCT:

- l'estensione del novero dei terzi a:
  - titolari e dipendenti o addetti di Ditte terze (fornitori, ecc.) e, in genere, alle persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività assicurata;
  - professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
  - subappaltatori e loro dipendenti.
- l'estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati nonché di eventuali collaboratori o di altre persone - anche non dipendenti, della Ditta appaltatrice - che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per l'espletamento delle attività previste dal presente Capitolato d'onere, compresa la R.C. riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;
- l'estensione alla responsabilità civile derivante alla Ditta appaltatrice per danni subiti da non dipendenti della cui opera la stessa si avvalga;
- l'estensione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene - sia immobile, sia mobile - utilizzato per l'espletamento delle attività;

- l'estensione alla responsabilità civile per danni alle cose di terzi - compresi i beni degli utenti - in consegna o custodia all'Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere;
- l'estensione ai danni derivanti da preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;
- l'estensione alla responsabilità civile per danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato - o di persone di cui lo stesso sia tenuto a rispondere - ovvero dagli stessi detenute;
- l'estensione alla responsabilità civile da committenza di lavori e servizi;
- l'estensione ai danni da organizzazione di manifestazioni;
- l'estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi.

relativamente alla garanzia RCO:

- l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le prestazioni previste dalla richiamata disciplina - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro;
- l'estensione alle malattie professionali;
- la clausola di buona fede INAIL.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi prescritti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall'Amministrazione appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto, comprese le eventuali proroghe.

A tale proposito, al fine di garantire l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la Ditta appaltatrice si obbliga a produrre all'Amministrazione appaltante:

- copia delle appendici di variazione contrattuale emesse nel corso della durata dell'appalto;
- copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza
- immediata comunicazione scritta dell'eventuale ricevimento di un preavviso di recesso dal contratto da parte della compagnia assicuratrice.

Resta precisato che costituirà onere a carico della Ditta appaltatrice, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa Ditta appaltatrice dalle responsabilità incumbenti, a termini di legge, su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non risulti coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

b) Infortuni degli utenti del servizio, per tutte le attività didattiche svolte sia durante la permanenza a scuola che durante le gite o altre attività extra scuola con indennità o somme assicurate pro capite non inferiori a:

- € 50.000,00 per morte;
- € 75.000,00 per invalidità permanente;
- € 30,00 di diaria per il caso di ricovero ospedaliero per infortunio;
- € 3.000,00 per rimborso spese sanitarie - comprese, fino al 50% del massimale, cure dentarie e spese per lenti ed occhiali - derivanti da infortunio.

## **Art. 34 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni la Ditta deve fornire ogni informazione utile all'Amministrazione per adempiere alla Legge n. 190/2012 e successivo D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in particolare così come modificati dal D.Lgs. 97/2016. In ottemperanza alle misure anticorruzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Unione Terre d'Argine (Aggiornamento 2020-2022, approvato

con Delibera Consiglio Unione n. 136/2020) alle dipendenze della Ditta Aggiudicataria non dovranno essere presenti in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto – Coordinatore – personale educativo assistenziale persone di cui all'art.53, comma 16 ter del D.lgs 165/2001. La Committenza prevede azioni di monitoraggio annuale relative al rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs 165/2001.

### **Art. 35 - TUTELA DELLA PRIVACY**

Al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, la Ditta aggiudicataria verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati personali dall'Unione delle Terre d'Argine. (Allegato B.7). Il Responsabile del trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare. L'art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri (Allegato 4 al Regolamento UE) che vincoli il responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento. La nomina è da intendersi valida per tutta la durata del contratto principale relativo al servizio oggetto dell'affidamento che vincoli la Ditta aggiudicataria al Titolare del trattamento. La Ditta aggiudicataria sarà nominata Responsabile del trattamento dei dati degli utenti che saranno raccolti e trasmessi dall'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Titolare del trattamento. Per quanto riguarda, invece, i dati che saranno raccolti successivamente dalla Ditta stessa per lo svolgimento del servizio, ad integrazione di quanto ricevuto dalla Stazione Appaltante, il Titolare del trattamento sarà la Ditta aggiudicataria con tutti gli obblighi e incombenze ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia.

### **Art. 36 - GARANZIA PROVVISORIA, DEFINITIVA E SPESE CONTRATTUALI**

Unitamente alla documentazione amministrativa di ammissione, le Ditte partecipanti alla gara dovranno prestare cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, da liberare, per le Ditte non aggiudicatarie, appena avvenuta l'aggiudicazione. Come già indicato l'Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale (iva esclusa).

In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Tale garanzia è da prestare e si svilupperà nelle modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, per il risarcimento dei danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché dal rimborso delle somme che la Committenza avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'Appalto. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora detta garanzia risultasse insufficiente. La garanzia può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia definitiva rimarrà vincolata fino al regolare e completo adempimento da parte dell'Appaltatore di tutti gli obblighi contrattuali e verrà svincolata dietro richiesta scritta dell'Appaltatore stesso. Contestualmente alla garanzia definitiva, la Ditta dovrà versare l'importo relativo alle spese contrattuali, secondo i tempi e le modalità che saranno appositamente indicati dall'ufficio contratti. L'Appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committenza avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Appaltatore, prelevandone l'importo dal canone d'appalto. In caso di

Raggruppamento la polizza fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento medesimo. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

### **Art. 37 - CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia, è competente il Foro di Modena.

### **Art. 38 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato e nella relazione tecnica-illustrativa (compreso tutti gli allegati dei due documenti) si fa riferimento a tutte le norme regolanti la materia, nonché al Bando di gara, al Disciplinare ed al regolamento dei contratti della Committenza. Eventuali casi di forza maggiore e/o imprevedibili non contemplati nei documenti di gara potranno essere oggetto di specifico accordo tra le parti.

Sono parti integranti del presente Capitolato i seguenti elaborati:

Allegati:

- B.1. Accordo di Programma Provinciale integrazione scolastica
- B.2. Allegati dell'Accordo Provinciale integrazione scolastica
- B.3. Accordi di Programma Distrettuali inclusione scolastica
- B.4. Allegati all'accordo di Programma Distrettuale inclusione scolastica
- B.5. Progetto Pedagogico Unione Terre d'Argine
- B.6. Stima dei costi della sicurezza
- B.7. Nomina responsabile privacy
- B.8. Dati clausola sociale
- B.9. Sedi scolastiche Unione terre d'Argine